

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
D. Lgs. del 09 Aprile 2008, n. 81



FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS

Sede legale e operativa
VIA S. APOLLONIO, 6 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Elaborato ed approvato da:	Datore di Lavoro ANSELMO CASTELLI	Firma:	
Verificato da:	R.S.P.P. BOTTOGLIA STEFANO	Firma:	
Approvato da:	Medico competente DOTT. BONDI FLAVIO	Firma:	
Approvato da:	R.L.S.	Firma:	
Consulenza esterna:	SAEF SRL CASALI ELEONORA	Firma:	
		Data	Rev. 00 05/03/2021

Il presente documento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni è stato elaborato dal Datore di Lavoro, con il supporto della Società di consulenza SAEF Srl di Brescia.

INDICE

1.	INDICE DELLE SEZIONI.....	3
2.	PREMESSA.....	4
2.1	TERMINI E DEFINIZIONI	4
3.	POLITICA AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA.....	5
4.	ASPETTI LEGISLATIVI.....	5
5.	PIANO DI LAVORO.....	7
6.	PIANO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO.....	8
7.	METODOLOGIA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	9
8.	ANALISI DEI PERICOLI - INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI.....	11
9.	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	11
10.	LE ULTERIORI MISURE DI MIGLIORAMENTO PROGRAMMATE	11

1. Indice delle sezioni

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, MISURE DI MIGLIORAMENTO E RELATIVO CONTROLLO
D.LGS 81/2008 e s.m.i.

COD.	DESCRIZIONE	NUMERO REVISIONE	DATA REVISIONE
SEZ. 01	PREMESSA	00	05/03/2021
SEZ. 02	DATI GENERALI AZIENDA	00	05/03/2021
SEZ. 03	ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO	00	05/03/2021
SEZ. 04	CATEGORIE DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI	00	05/03/2021
SEZ. 05	MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE	00	05/03/2021
ALLEGATI			

ALLEGATI:

1. INFORTUNI

2. Premessa

Valutare il rischio del lavoro svolto dal personale dipendente secondo gli enunciati e lo spirito del D.Lgs. n. 81/08, **non significa solamente eseguire una verifica dell'adeguatezza agli standard ufficiali e di buona tecnica** delle attrezzature e degli ambienti di lavoro (la regolarità dei quali, in ottemperanza di Leggi fondamentali, regolamenti, norme di buona tecnica, ecc. già da tempo operanti è data per scontata), bensì lo svolgimento di una metodica ricerca e valutazione dei **rischi residuanti** rispetto all'uso di dette attrezzature ed ambienti, già riscontrati come rispondenti agli *standard*.

Appare opportuno ricordare, infatti, che la *parola chiave* del citato D.Lgs. è il **miglioramento continuo** delle situazioni di lavoro, partendo dall'acquisito fatto che in dette situazioni i criteri di legalità siano in pieno soddisfatti.

Nello svolgimento metodico della *Valutazione del rischio*, quando il Datore di lavoro si impatta in una *non conformità agli standard* predetti, l'atteggiamento da tenere nel rispetto del D.Lgs. è quello di regolarizzare immediatamente ed in sicurezza detta *non conformità* e non già quello di inserire le opere di regolarizzazione nel "programma dei miglioramenti", il cui approntamento ed inserimento nel documento sono previsti dallo stesso Decreto.

Quanto sopra premesso, la metodica di base nell'approntamento del "*documento*" e degli elaborati in esso contenuti, sarà quella di analizzare il lavoro fase per fase, operazione per operazione, al fine di ricercare detti **rischi residuanti** con l'obiettivo di approntare un piano operativo degli individuati interventi di miglioramento del controllo di tali rischi secondo priorità proporzionate alla loro stima.

Il Datore di lavoro ha dato piena disponibilità a fornire informazioni corrette, complete e necessarie per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi e pertanto solleva SAEF Srl di responsabilità riguardo a dati non corretti, incompleti o non conformi.

2.1 Termini e definizioni

Per la comprensione ed esatta interpretazione del contenuto del Documento di Valutazione dei rischi si fa riferimento ai termini e definizioni riportati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa, sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, ad esso collegata e alle eventuali definizioni adottate dall'organizzazione aziendale.

Data	FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS	Pag.
Marzo 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ex. art. 17, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 81/2008)	4 di 11

3. Politica aziendale in materia di sicurezza

La politica aziendale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro è volta all'individuazione di tutti i rischi residui ragionevolmente prevedibili adottando tutte le misure possibili per la loro riduzione.

Il fine principale è la tutela dell'integrità fisica e il miglioramento delle condizioni di salute delle lavoratrici e dei lavoratori con particolare riguardo alle condizioni connesse alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Per il perseguimento di tale politica ci si avvarrà di tutti gli strumenti messi a disposizione dalla normativa di legge nonché delle norme di buona tecnica, linee guida e quanto altro dovesse essere portato a conoscenza del datore di lavoro utilizzando, tutti gli strumenti cartacei ed informatici reperibili.

Il Datore di lavoro ha dato piena disponibilità a fornire informazioni corrette, complete e necessarie per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi e pertanto solleva Saef di responsabilità riguardo a dati non corretti, incompleti o non conformi.

4. Aspetti Legislativi

ARTICOLO 28 - OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
- 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
 - a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
 - b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
 - c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
0. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Data	FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS	Pag.
Marzo 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ex. art. 17, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 81/2008)	5 di 11

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi

ARTICOLO 29 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
- 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28;
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
 - a. aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b. aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni

Data	FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS	Pag.
Marzo 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ex. art. 17, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 81/2008)	6 di 11

5. Piano di lavoro

Preliminarmente sono stati effettuati diversi incontri presso la sede dell'attività tra il datore di lavoro, l'RSPP, il Medico Competente, l'RLS e quando presenti, i preposti, al fine di discutere dei criteri e metodi per la valutazione dei rischi.

Durante gli incontri sono stati valutati i seguenti aspetti:

- sopralluogo degli spazi lavorativi
- raccolta delle informazioni relative a:
 - luoghi di lavoro
 - macchine e attrezzature impiegate
 - prodotti e sostanze chimiche utilizzate
- identificazione delle mansioni
- esame dei rischi e dei pericoli legati a ogni mansione
- analisi dell'andamento degli eventuali infortuni e delle malattie professionali

La "valutazione dei rischi" effettuata corrisponde, oltre ad una valutazione di conformità alle previste disposizioni legislative vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, anche ad una valutazione delle mansioni lavorative per evidenziare ulteriori specifiche situazioni di rischio.

Successivamente sulla base dei dati emersi dall'analisi delle mansioni, e su quanto individuato, si è proceduto nell'elaborazione del presente documento di valutazione riportante i rischi riscontrati e la stima delle loro entità, il piano di miglioramenti.

Il presente documento infine è stato messo a disposizione dell'RSPP, dell'RLS, del medico competente per la completa consultazione e condivisione.

Data	FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS	Pag.
Marzo 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ex. art. 17, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 81/2008)	7 di 11

6. Piano di adeguamento e miglioramento

Nell'elaborazione del documento si sono scelti criteri indicati all'art. 28 comma 2 lettera a) in modo da garantire l'idoneità del documento quale strumento operativo di facile comprensione e di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Nella formulazione delle proposte di miglioramento si è tenuto conto delle misure minime generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e smi che si riporta di seguito

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- m) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all' indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comportano in nessun caso, oneri finanziari per i lavoratori.

Data	FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS	Pag.
Marzo 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ex. art. 17, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 81/2008)	8 di 11

7. Metodologia utilizzate per la valutazione del rischio

Nell'analisi delle attività, una volta identificato il pericolo si è stimata la *gravità del danno D* e la *probabilità d'accadimento P* per quel danno e il *livello di rischio R* conseguente, calcolato come prodotto dei due livelli (**DxP**).

La definizione di *probabilità d'accadimento* fa in primo luogo riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la mancanza riscontrata e il danno ipotizzato, ed in secondo luogo, all'esistenza di dati statistici noti a riguardo, a livello d'azienda o di comparto d'attività.

Si è tenuto conto anche dell'esistenza di norme di legge specifiche che prescrivano misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare che eventuali pericoli possano generare danni. Infine, un criterio non meno importante è quello del giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che spesso costituisce l'unica fonte di tipo pseudo - statistico disponibile.

Tale giudizio può essere misurato anche in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l'evento provocherebbe in caso d'accadimento.

Valore	Livello di probabilità P	Definizione/criteri
1	Improbabile	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi indipendenti poco probabili. <i>Non sono noti episodi già verificatisi.</i> <i>Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità in azienda.</i>
2	Poco probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate d'eventi. <i>Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.</i> <i>Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande stupore in azienda</i>
3	Probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico e diretto. Sono noti episodi in cui alla mancanza è seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe moderato stupore in azienda.
4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno ipotizzato non susciterebbe stupore in azienda.

La gravità del danno, fa riferimento in modo particolare alla reversibilità o meno del danno stesso, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica.

Valore	Livello di danno D	Definizione/criteri
1	Lieve	Infortunio o episodio d'esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. <i>Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.</i>
2	Medio	Infortunio o episodio d'esposizione acuta con inabilità reversibile. <i>Esposizione cronica con effetti reversibili.</i>
3	Grave	Infortunio o episodio d'esposizione acuta con effetti d'invalidità parziale. <i>Esposizione con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.</i>
4	Gravissimo	Infortunio o episodio d'esposizione acuta con effetti letali o d'invalidità totale. <i>Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.</i>

Come risulta dalle tabelle sopraindicate, sia per il fattore P sia per il fattore R, sono state previste quattro classi di livello.

Una volta stabiliti la gravità del danno D e la probabilità d'accadimento P, il rischio R è calcolato mediante il prodotto dei due fattori P e D:

$$R = P \times D$$

dove:

R è il livello di Rischio;

P è la Probabilità d'accadimento;

D è la gravità del Danno.

I risultati del giudizio sulla gravità del danno e la possibilità che esso avvenga, sono sintetizzati nella seguente matrice di valutazione del rischio D x P.

P	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		D			

Una tale rappresentazione può fornire un'indicazione delle priorità degli interventi, secondo il valore che il livello di rischio R assume. Inoltre la graduazione del rischio serve a definire:

A $1 \leq R \leq 3$: il rischio è presente ed esso richiede un livello minimo di sorveglianza, non sono ragionevolmente ipotizzabili danni alla salute: non è richiesta nessuna azione.

B $4 \leq R \leq 6$: il rischio è contenuto e l'entità dei danni alla salute non può escludersi anche in sola via ipotetica; il rischio deve essere presidiato.

C $8 \leq R \leq 9$: il rischio richiede misure per evitare danni che potrebbero manifestarsi anche in quota minima di esposti;

D $12 \leq R \leq 16$: il livello di rischio di allarme a partire dal quale il rischio richiede misure molto rigorose per evitare danni che possono concretamente manifestarsi.

La quantificazione del rischio degli elementi valutati, viene riportata in una tabella suddivisa per reparto, in questo modo si ha l'evidenza del rischio stesso a cui i lavoratori sono esposti durante l'accesso al reparto stesso.

8. Analisi dei pericoli - Individuazione e classificazione dei rischi

Prima di entrare nel merito della relazione che segue, con la quale viene data pratica attuazione agli obblighi previsti in materia di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, è preliminare e della massima importanza precisare che l'OBIETTIVO della "valutazione dei rischi" assolutamente non è quello di verificare la rispondenza dei luoghi di lavoro, delle macchine, degli impianti, delle modalità operative alle norme di legge e di buona tecnica vigenti in materia, ma quello di ricercare ogni possibile pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori ancora presente sui posti di lavoro, e di definire il grado di rischio che può derivare ai lavoratori da detti pericoli residui. Tali considerazioni discendono dal fatto che, correttamente, il Legislatore presuppone che tutti gli obblighi contenuti nelle vigenti leggi siano già pienamente osservati e quindi per favorire il conseguimento di quel *miglioramento della sicurezza e della salute* impone ai datori di lavoro di effettuare un esame della propria azienda per individuare, e per intervenire opportunamente, tutte quelle situazioni potenzialmente ancora pericolose non ancora disciplinate da specifiche norme di legge. In concreto, dopo aver suddiviso l'Azienda in aree omogenee e individuato le mansioni in queste svolte, tramite:

- sopralluoghi dedicati all'analisi della area omogena (eventualmente con l'utilizzo di check list);
- analisi del lavoro per la sicurezza e per la salute;
- si sono individuati i pericoli residui e gli interventi migliorativi possibili.

Prima di procedere è necessario precisare che nel corso dell'indagine saranno presi in considerazione (e quindi saranno oggetto di esame di approfondimento) solo i pericoli specifici della attività in esame e quelli derivanti da situazioni che il rilevatore, sulla base della sua esperienza, dei dati storici dell'azienda, delle informazioni ricevute durante le visite e i colloqui, giudicherà prevedibili; pertanto saranno trascurati sia gli eventuali pericoli dovuti a cause del tutto generiche non aggravate da altre circostanze (es. urto contro uno spigolo, caduta da una scala normale, ..) sia quelli che possono derivare da situazioni del tutto eccezionali (crolli, rotture, ..) ovvero esclusivamente imputabili a comportamenti del tutto anormali ed esorbitanti dalla prassi operativa.

9. Individuazione delle misure di prevenzione e protezione

Per ogni rischio individuato, assegnato ad un reparto e/o mansione, in seguito all'esito della valutazione sono stati individuati possibili interventi di prevenzione e protezione attuabili dall'azienda al fine di eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre il rischio misurato. Tali interventi, uniti all'indicazione temporale delle tempistiche di realizzazione ed una volta individuata una figura responsabile dell'attuazione e della verifica, sono stati riportati nel "Piano di miglioramento aziendale", in allegato al presente documento di valutazione dei rischi.

10. Misure di miglioramento programmate

Le ulteriori misure di miglioramento programmate dai rischi specifici relativi alle mansioni presenti all'interno dell'area, sono scaturite dalle misure di miglioramento contenute nel relativo documento. Il presente documento di valutazione dei rischi infine è stato messo a disposizione dell'RSPP, dell'RLS, del medico competente per la completa consultazione e condivisione.

Data	FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS	Pag.
Marzo 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ex. art. 17, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 81/2008)	11 di 11

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
D.LGS. N° 81 DEL 09 APRILE 2008 E SMI**

FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS

Sede legale e operativa
VIA S. APOLLONIO, 6 – 46042 Castel Goffredo (MN)

**SEZIONE 02
DATI GENERALI DELL'AZIENDA**

Si rimanda alla sezione 01 per la sottoscrizione del presente documento e la data certa.

INDICE

1. ANAGRAFICA AZIENDALE	3
2. SOGGETTI CUI SONO STATE ATTRIBUITE DELEGHE DI FUNZIONI COME PREVISTO DALL'ART. 16 D.LGS. 81/2008.	4
3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DESCRIZIONE UNITÀ PRODUTTIVA	4
4. DESCRIZIONE ATTIVITÀ - PROCESSO PRODUTTIVO	5
5. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE MANSIONI/GRUPPI OMOGENEI	5
6. RIEPILOGO DEI LAVORATORI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DAL QUALE L'ART. 4 DEL D.LGS. 81/2008 E SMI FA DISCENDERE PARTICOLARI OBBLIGHI.....	6
7. PRESENZA LAVORI USURANTI	6
8. LAVORI FATICOSI E RISCHIOSI.....	8
9. ASPETTI SINDACALI RIGUARDANTI LA SICUREZZA	9
10. ASPETTI SANZIONATORI	9
11. OBBLIGHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE DI TERZI O PRESENZA DI RAPPORTI REGOLATI DA CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE.....	10
12. LAVORATORI IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO (INTERINALE).	10
13. ANALISI STATISTICA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI	11

1. Anagrafica aziendale

Anagrafica Azienda	
Ragione Sociale Azienda	FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS
Attività	Organizzazione non lucrativa di utilità sociale; cura e conservazione del giardino autoctono con scopo la salvaguardia del territorio.
Rappresentante dell'impresa	Castelli Anselmo
Sede legale e operativa	
Comune	46042 – Castel Goffredo (MN)
Indirizzo	Via S. Apollonio - 6
Figure e Responsabili	
Datore di Lavoro	Castelli Anselmo
Resp. Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP	Bottoglia Stefano
Medico Competente	Dott. Bondi Flavio
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Dati amministrativi e fiscali	
Matricola INPS	4503531809
Codice Fiscale	90008460207
Attività economica	Attività di altre organizzazioni associative
Indice di rischio INAIL	
Indice di inabilità permanente (classificazione primo soccorso)	0200 Turismo e ristorazione 2,54

2. Soggetti cui sono state attribuite deleghe di funzioni come previsto dall'art. 16 D.Lgs. 81/2008.

Non sono attribuite deleghe

3. Inquadramento territoriale e descrizione unità produttiva



Estratto immagine satellitare

FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS ha sede in Via S. Apollonio, 6 – 46042 Castel Goffredo (MN).

L'attività è strutturata essa stessa in uno spazio verde, ove sono presenti elementi naturali quali piccoli laghetti. E' tuttavia ragionevole ritenere che questo spazio non possa essere causa di alluvioni o frane in quanto gli spazi son ben distribuiti e ricoprono un'area pianeggiante.

Il parco presenta un ingresso principale, che permette la percorribilità sia da parte del proprietario, la cui abitazione privata si trova nell'area di pertinenza della fondazione, sia ai lavoratori che ai visitatori.

E' inoltre facilmente accessibile dai mezzi di soccorso in caso di necessità.

Il parco si estende per una superficie di 70.000 mq dove si possono trovare un percorso botanico, giochi didattici, roseto, laghetti, frutteto e fattoria didattica.

I fabbricati presenti sono destinati ad abitazione privata del fondatore, che ricopre la carica di consigliere.

Una porzione di tale struttura è destinata a piccolo museo espositivo.

È inoltre presente un'area deposito per le attrezzature e i mezzi di lavoro ad uso esclusivo del giardiniere; al piano superiore è invece presente una sala destinata a riunioni, eventi privati, corsi di studio e manifestazioni culturali.

4. Descrizione attività - processo produttivo

FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Svolge le seguenti attività, in Italia e all'estero:

- Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
- Promozione della cultura e dell'arte;
- Beneficienza.

In particolare, la Fondazione cura un giardino autoctono con l'intento di salvaguardare e tutelare in particolare la flora della pianura padana per una migliore valorizzazione paesaggistica e naturalistica dell'area.

Il giardino è aperto al pubblico da aprile a ottobre, in alcuni giorni della settimana, esclusivamente su prenotazione.

I fabbricati presenti sono destinati ad abitazione privata del fondatore, che ricopre la carica di consigliere.

Una porzione di tale struttura è destinata a piccolo museo espositivo.

È inoltre presente un'area deposito per le attrezzature e i mezzi di lavoro ad uso esclusivo del giardiniere; al piano superiore è invece presente una sala destinata a riunioni, eventi privati, corsi di studio e manifestazioni culturali.

5. Individuazione e descrizione delle mansioni/gruppi omogenei

Le mansioni principali svolte dai lavoratori in azienda sono:

1. Operaio giardiniere

L'attività prevede la cura e la manutenzione del verde e degli animali presenti nel parco.

La mansione prevede l'uso di attrezzature quali soffiatore, atomizzatore, decespugliatore, motoseghe e trattori. Tali non vengono usate in modo continuativo, ma all'occorrenza e a seconda della stagionalità e delle esigenze.

Occasionalmente, in occasione di visite, guida i visitatori nel parco.

6. Riepilogo dei lavoratori ai fini della determinazione del numero dal quale l'art. 4 del D.Lgs. 81/2008 e smi fa discendere particolari obblighi.

Vedi elenco allegato al documento.

7. Presenza lavori usuranti

All'interno dell'attività **non sono** previste lavorazioni di cui alla tabella del D.Lgs. 374 del 11 agosto 1993, aggiornata dai Art. 2 Decreto 19 maggio 1999 D.Lgs. 21 aprile 2011 n. 67

DESCRIZIONE	PRESENZA
<p>Lavoro notturno continuativo</p> <p>lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno, con le seguenti modalità:</p> <p>lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D lgs. N.66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;) per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;</p> <p>lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.</p>	NO
<p>Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati</p> <p>lavoratori addetti alla c.d. "linea catena", ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'Inail, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità; si riporta l'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al D.Lgs. 21 aprile 2011 n. 67, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile:</p> <p>1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti 2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc. 6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico 6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi 6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento 6582 Elettrodomestici 6590 Altri strumenti ed apparecchi 8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc. 8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo</p>	NO
<p>Lavori in galleria, cava o miniera</p> <p>"Lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;</p> <p>"lavori nelle cave", mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;</p> <p>"lavori nelle gallerie", mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;</p>	NO
Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di	NO

DESCRIZIONE	PRESENZA
fognature, di serbatoi, di caldaie "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;	
Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete. su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questo lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal coprietto.	NO
Lavori in cassoni ad aria compressa	NO
Lavori svolti dai palombari	NO
Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi	NO
Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonderi nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;	NO
Autisti di mezzi rotabili di superficie	NO
Marittimi imbarcati a bordo	NO
Personale addetto ai reparti di primo soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza	NO
Trattoristi	NO
Addetti alle serre e fungaie	NO
Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.	NO
Conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto	NO

8. Lavori faticosi e rischiosi

All'interno dell'attività non sono previste lavorazioni definite dall'INAIL come faticose o rischiose.

DESCRIZIONE	PRESENZA
Maestre di asilo nido e di scuola materna	NO
Infermieri e ostetriche che fanno i turni di notte	NO
Macchinisti ferroviari	NO
Camionisti	NO
Gruisti	NO
Muratori	NO
Facchini	NO
Badanti di persone non autosufficienti	NO
Addetti alle pulizie	NO
Addetti alla raccolta dei rifiuti	NO
Conciatori di pelli	NO
Marittimi	NO
Operai della siderurgia	NO
Braccianti agricoli	NO
Stampatori a caldo	NO

9. Aspetti sindacali riguardanti la sicurezza

Il Datore di Lavoro valuta il CCNL applicato e attiva gli articoli relativi alla tutela della salute e della sicurezza, con particolare riguardo alle indicazioni che migliorano l'applicazione del D.L.gs. 81/08.

10. Aspetti Sanzionatori

All'interno dell'attività può essere attivata una procedura per il sanzionamento nei confronti delle figure per le quali la norma prevede questa possibilità. In particolare, si riportano le figure che devono rilevare le infrazioni:

Figura che rileva	Figure cui si rilevano comportamenti sanzionabili
Datore di Lavoro	Lavoratori

Le modalità applicate sono quelle riportate nell'art. 7 della Legge 20/05/1970 n. 300

“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori” (statuto dei lavoratori): ART. 7.

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione

Le figure sono informate delle modalità di rilievo e segnalazione delle infrazioni.

Il datore di lavoro per ogni segnalazione ricevuta decide se e come procedere all'applicazione della sanzione, mediante l'attivazione di una procedura.

11. Obblighi connessi alla presenza di lavoratori dipendenti da aziende di terzi o presenza di rapporti regolati da contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Viene applicata la procedura "Obblighi connessi ai contratti d'appalto e d'opera o di somministrazione in caso di affidamento di lavori, servizi e fornitura all'interno dell'azienda ad imprese terze" art. 26 del D.Lgs. 81/2008".

Si riporta di seguito l'estratto dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 (sono state riportate tra parentesi non in corsivo alcune note per rendere più facilmente leggibile il testo):

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 (verifica idoneità tecnico professionale e comunicazione dei rischi specifici) e 2 (attività di cooperazione e coordinamento), l'obbligo di cui al comma 3 (elaborazione del documento di valutazione dei rischi con indicato le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze) non si applica:

1. *ai servizi di natura intellettuale*
2. *alle mere forniture di materiali o attrezzature*
3. *ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.*

Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

12. Lavoratori in regime di somministrazione lavoro (interinale).

All'interno dell'attività si può prevedere l'impiego di tali lavoratori, compatibilmente con quanto indicato al comma 5 dell'art. 20 del D.Lgs. 276/2003 e smi; il Datore di Lavoro verifica i contenuti del contratto che si stipulerà con l'azienda somministratrice, allo scopo di accertare a chi fanno carico gli obblighi previsti dall'art. 23 punto 5.

Ai fini della valutazione dei rischi, il lavoratore interinale viene considerato come un lavoratore ai fini del D.Lgs. 81/08 e smi, pertanto l'analisi dei rischi per mansione riportata nel presente documento di valutazione dei rischi, è da considerarsi valida anche per questi lavoratori.

Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Si possono verificare pertanto due casi:

- a) Gli obblighi sono a carico dell'azienda somministratrice.
Va verificato se quest'ultima abbia soddisfatto a tali obblighi ed eventualmente va integrata l'informazione fornita procedendo alla formazione specifica (direttamente o tramite il consulente). Va verificato anche se i D.P.I. forniti sono idonei provvedendo a sostituirli con altri. Degli interventi di integrazione dell'informazione e di formazione e di integrazione dei D.P.I., viene stilato un verbale con le modalità delle procedure specifiche.
- b) Gli obblighi sono posti a carico dell'azienda utilizzatrice
Si procede esattamente come per i lavoratori dipendenti.
Qualora la mansione cui è adibito il lavoratore temporaneo preveda il controllo sanitario, sia per il rilascio dell'idoneità medica alla mansione che per quelle previste dal piano sanitario verrà inviato al medico competente prima di iniziare il lavoro.

13. Analisi Statistica degli Infortuni e delle malattie professionali

L'analisi degli infortuni è lo strumento che il datore di lavoro può utilizzare, insieme alla valutazione dei rischi, per la programmazione degli interventi di prevenzione all'interno dell'azienda.

L'analisi consente di effettuare interventi di prevenzione mirati con un'ottima possibilità di ottenere risultati positivi, identificando anticipatamente le cause che hanno condotto all'evento infortunale, potendo così attuare azioni preventive finalizzate ad evitare il ripetersi dell'evento stesso.

Per qualsiasi informazione si rimanda al registro infortuni (anche se ufficialmente l'azienda non è tenuta alla compilazione cartacea del documento) e al SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali.

Si rimanda alla ANALISI STORICA INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI allegata alla presente sezione.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
D.LGS. N° 81 DEL 09 APRILE 2008 E SMI

FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS

Sede legale e operativa
VIA S. APOLLONIO, 6 – 46042 Castel Goffredo (MN)

SEZIONE 03
ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

Si rimanda alla sezione 01 per la sottoscrizione del presente documento e la data certa.

INDICE

1.	ATTREZZATURE DI LAVORO	4
3.	VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO (DM 10/03/1998)	7
4.	PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE	8
5.	IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE	9
6.	IMPIANTI TERMICI (PRODUZIONE DI CALORE).....	10
7.	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	11
8.	IMPIANTI A PRESSIONE	12
9.	ATTREZZATURE PRESENTI IN AZIENDA ASSOGGETTATE A VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO DA PARTE DELL'INAIL E QUELLE SUCCESSIVE ALL'ATS DI COMPETENZA	12
10.	POLVERI.....	12
11.	FUMI.....	13
12.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO.....	14
13.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	15
14.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI.....	16
15.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO	17
16.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE DURANTE IL LAVORO	17
17.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER I LAVORATORI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI DURANTE IL LAVORO.....	18
18.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER I LAVORATORI PER ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTROMAGNETICI E RADIAZIONI IONIZZANTI.....	19
19.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	21
20.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE NATURALI	23
21.	MICROCLIMA / AGENTI ATMOSFERICI	24
22.	ERGONOMIA	25
23.	RISCHI PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI	26
24.	MAGGIORI RISCHI PER PRESENZA FATTORI DI STRESS CORRELATO A SITUAZIONI LAVORATIVE	26
25.	MAGGIORI RISCHI PER PRESENZA DI LAVORI IN CONTEMPORANEA CON ALTRE ATTIVITÀ.....	27
26.	PROVVEDIMENTI CHE INFLUISCONO NELLA RIDUZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO	28

26.1	SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	28
26.2	PRIMO SOCCORSO.....	28
26.3	INFORMAZIONE /FORMAZIONE.....	30
	PERCORSO FORMATIVO DEI DATORI DI LAVORO	31
	PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI	32
	PERCORSO FORMATIVO DEI PREPOSTI.....	33
	PERCORSO FORMATIVO DEI DIRIGENTI.....	33
27.	SORVEGLIANZA SANITARIA	33
27.1	VALUTAZIONE DELLE MANSIONI CHE RICHIEDONO L'ACCERTAMENTO DELL'ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA (CONDIZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO I AL PROVVEDIMENTO DEL 30/10/07 DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI, E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO)	34
27.2	VALUTAZIONE DELLE MANSIONI PER LE QUALI SUSSISTE IL DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE E CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO, OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ, O LA SALUTE DEI LAVORATORI (ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006 DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO).....	35

1. Attrezzature di lavoro

All'interno dell'attività sono presenti le seguenti categorie di macchine e attrezzature.

REPARTO	DESCRIZIONE MACCHINA
ESTERNI	TRATTORE KUBOTA
	TRATTORINO ELICOIDALE TRIPLA RAMSOMES
	GOLF CAR EZ GO TEXTRON
	BOTTICELLA TRATTAMENTI
	MOTOCOLTIVATORE FERRARI
	ARIEGGIATORE RADAU
	RASAERBA EFCO MR
	MOTOSEGA STIHL 023
	MOTOSEGA HUSQVARNA MOD. T 425
	SOFFIATORE STIHL MOD. BR800C
	ATOMIZZATORE STIHL
	SOFFIATORE A VALIGETTA ROBIN FL H250 (FUORI USO)
	SOFFIATORE ZENOAH EBZ 8001 (FUORI USO)

I lavoratori sono informati e formati sul loro uso utilizzando i dati rilevati dal libretto d'uso e di manutenzione; gli interventi di formazione sono registrati mediante la redazione di un apposito verbale. In particolare, i lavoratori dispongono di ogni necessaria informazione e istruzione in rapporto alla sicurezza delle attrezzature di lavoro relativamente:

- alle attrezzature di lavoro presenti e su loro eventuali modifiche;
- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili;
- al rischio derivante dall'uso delle attrezzature di lavoro;
- all'importanza del mantenimento dei requisiti essenziali di salute e sicurezza – manutenzione ordinaria e continuativa.

I lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7 del D.Lgs. 81/2008 ricevono una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Il datore di lavoro ha provveduto a informare i lavoratori, affinché:

- l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati - sicurezza durante le operazioni di lavoro
- in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti
- i luoghi di lavoro siano mantenuti puliti e in ordine
- siano chiare le disposizioni per un uso corretto dei dispositivi di protezione individuale
- l'utilizzo di sostanze/prodotti/miscele avvenga secondo quanto previsto dalle schede di sicurezza, es. lubrificanti

All'atto della scelta delle attrezzature vengono presi in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

All'atto dell'installazione viene valutato che le attrezzature siano:

- 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

In prossimità delle attrezzature vengono installati cartelli con le caratteristiche di cui al Titolo V del D.Lgs. 81/2008 con lo scopo di segnalare:

- i rischi
- gli obblighi
- i divieti
- le prescrizioni relative all'utilizzo

Piattaforme Mobili Elevabili – PLE

Il Datore di lavoro ha informato, formato ed addestrato il personale addetto all'uso delle PLE.

Non è presente attrezzatura aziendale, in caso di necessità viene affittata PLE da terzi.

i dispositivi minimi di sicurezza da rispettare sono:

- prima dell'utilizzo della PLE vengono verificate le condizioni generali dell'attrezzatura, con particolare riguardo alla stabilità della base, funzionamento dei comandi e al bloccaggio delle ruote;
- le PLE sono dotate di ampia base d'appoggio atta a garantire la sicurezza contro il rischio di ribaltamento;
- è vietato, sopra le PLE, il deposito di materiale non strettamente necessario al lavoro;

Per l'esecuzione di particolari lavori ad un'altezza superiore ai 2 metri, vengono utilizzate impalcature, trabattelli o idonee opere provvisorie, dotate di caratteristiche di robustezza atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose. I lavoratori sono in possesso di idonei DPI anticaduta.

Per i lavori presso terzi fare sempre riferimento ai POS/DUVRI specifici.

2. Mezzi di Trasporto

Vengono utilizzati **trattorini** aventi cassone per il trasporto di materiali e attrezzature di lavoro

L'esposizione degli addetti ad infortunio da **incidente stradale** è probabile con un danno medio presumibile. I dati sono di stima in quanto si ritiene che il rischio al quale viene esposto il lavoratore sia essenzialmente lo stesso al quale viene esposto il comune cittadino alla guida della propria autovettura. Il rischio può divenire significativo in caso di evento eccezionale (incidente ad alto impatto) o in caso di insufficienti condizioni di sicurezza del mezzo (es. mancata manutenzione).

L'azienda al fine di mantenere sotto controllo il livello di rischio sottopone gli autocarri a **manutenzione periodica** come da manuale d'uso.

L'utilizzo di **cassoni** espone il lavoratore a **rischi** quali:

- Urti / impatti
- Schiacciamenti
- Ribaltamento del mezzo

Al fine di minimizzare i rischi vengono intraprese le seguenti accortezze / **misure di prevenzione**:

- Rispetto tassativo dei limiti di carico del veicolo indicati sulla carta di circolazione. Deve essere prestata particolare attenzione in caso venga caricato materiale bagnato
- Distribuzione uniforme del materiale all'interno del cassone
- Durante le attività di sbloccaggio, apertura delle sponde
 - o mantenersi in posizione defilata per evitare urti contro la sponda o contro il materiale scaricato.
 - o Prima di effettuare l'operazione accertarsi che all'interno del cassone non ci sia carico gravante sulla sponda.
 - o Non stratonare il veicolo per facilitare lo scarico del materiale
 - o Non permettere a nessuna persona di stazionare o transitare nell'area di lavoro del veicolo

FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS esegue lavori di **manutenzione verde** presso l'area di pertinenza di tutta la fondazione. Il parco è chiuso e non prevede il passaggio di altri veicoli, pertanto il rischio deriva dall'uso esclusivo di mezzi aziendali.

Vista la possibilità di accesso di persone terze/visitatori presso la fondazione, viene comunicato con sufficiente anticipo la necessità di fermare tutti i tipi di lavoro svolti al fine di evitare qualsiasi tipo di interferenza che possa essere causa di infortunio sia per i lavoratori che per il personale occasionalmente presente.

I trattori devono essere sottoposti a regolari interventi di manutenzione come da manuale d'uso.

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	2 X 3 = 6

3. Valutazione rischio incendio (DM 10/03/1998)

L'attività viene svolta sempre in ambiente all'aperto e l'area deposito rimane sempre aperta ed accessibile.

La squadra di emergenza e gli addetti alla prevenzione incendi risultano essere adeguatamente formati.

FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS è classificata a rischi incendio **BASSO**, secondo quanto previsto dal DM 10 marzo 1998.

Classificazione dell'attività:

Tipo di attività	MANUTENZIONE DEL VERDE
Materiali immagazzinati e manipolati	Presenza di attrezzature e piccole quantità di prodotti per la manutenzione del parco
Caratteristiche costruttive e materiali di rivestimento	Struttura del deposito in muratura Parco esterno
Dimensione e articolazioni dei luoghi	Area esterna 70 ettari, area deposito
Attività soggette a prevenzione incendio	Non soggetti

Nell'unità produttiva oggetto della presente valutazione, non si rileva la presenza di:

- a) depositi di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo
- b) manipolazione di sostanze infiammabili o facilmente combustibili senza le dovute cautele;
- c) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente, in particolare lungo le vie di uscita;
- d) negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
- e) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
- f) di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;
- g) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
- h) apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio);
- i) apparecchi di riscaldamento portatili difettosi o non adeguatamente protetti;
- j) aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio ostruite;
- k) fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere
- l) apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo, apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi oppure di apparecchi di cottura lungo le vie di uscita;

Sono stati inoltre considerati i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro, in particolare NON:

- a) è presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento eccessivo
- b) sono presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata, qualora siano presenti persone terze all'azienda, es. clienti/fornitori, queste sono sempre accompagnate da lavoratori di FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS
- c) sono presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo, qualora siano presenti persone terze all'azienda, es. clienti/fornitori, queste sono sempre accompagnate da lavoratori di FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS
- d) sono presenti aree a rischio specifico di incendio in cui è necessaria la presenza continuativa dei lavoratori;
- e) sono presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità

Tutti i lavoratori sono stati informati delle principali azioni necessarie al mantenimento delle misure antincendio, quali ad esempio CONTROLLARE CHE:

- a) le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;
- b) tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;
- c) tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
- d) tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.

Data	FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS	Pag.
Marzo 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ex. art. 17, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 81/2008)	7 di 36

4. Protezione da atmosfere esplosive

Nell'ambito delle aree adibite all'attività di manutenzione del verde non sono presenti rischi diretti derivanti da atmosfere esplosive.

Tutti i materiali comburenti, combustibili e infiammabili presenti - Gas, vapori, liquidi, solidi, polveri sono stati rimossi o ridotti al quantitativo minimo indispensabile, sia durante lo stoccaggio che l'uso. Lo stoccaggio di tali materiali è definito in locali adeguatamente separati da quelli adiacenti dal punto di vista della propagazione e degli effetti di un possibile incendio/esplosione.

In seguito all'analisi sopra effettuata, si ritiene che il rischio sia mantenuto sotto controllo a un livello basso/accettabile.



	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	1 x 2 = 2

5. Impianti e apparecchiature elettriche

I lavoratori di FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS **non utilizzano attrezzature a funzionamento elettrico**; vengono utilizzate attrezzature di lavoro azionate da motori.

Le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie sono eseguite solo da personale qualificato che rilascia la dichiarazione di esecuzione in conformità alle norme di buona tecnica.

I lavoratori non sono autorizzati ad effettuare interventi su impianti elettrici sotto tensione, qualora si riscontrasse la necessità di effettuarli l'incarico verrà assegnato a ditta specializzata. Non si effettuano interventi su impianti elettrici sotto tensione, qualora si riscontrasse la necessità di effettuarli l'incarico verrà assegnato a ditta specializzata.

Vengono adottate le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure d'uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure necessarie per la salvaguardia dei lavoratori.

Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure d'uso e manutenzione di cui sopra siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Quando vi è la necessità di usare prolungher volanti, viene prima controllata l'integrità dell'isolamento dei cavi eliminando quelli che presentano abrasioni o riparazioni provvisorie quale uso di nastro isolante nonché della conformità ed idoneità degli elementi per il prelievo di utenza (spine e prese).

I lavoratori all'atto dell'assunzione ricevono informazioni specifiche sui rischi da elettrocuzione e da folgorazione. Viene anche formato sulle modalità di uso delle apparecchiature alimentate elettricamente con particolare riguardo alle limitazioni imposte (divieto di sovraccaricare le linee e usare acqua per spegnere incendi).

Vige all'interno dell'attività il divieto di:

- usare acqua per spegnere incendi in prossimità di parti elettriche in tensione;
- di effettuare interventi su parti in tensione mediante l'apposizione di idonea cartellonistica.

Le caratteristiche (dimensioni, altezza, ecc.) e la posizione territoriale (geometria edificio limitrofi, ecc.) dell'edificio della sede, consentono di poter definire, preliminarmente, l'edificio come autoprotetto sotto il profilo di rischio da scariche atmosferiche; si rimanda alla documentazione specifica (progetto impianto elettrico, dichiarazione di conformità e costruzione a regola d'arte, verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra).

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	2 X 3 = 6

6. Impianti Termici (produzione di calore)

L'impianto di distribuzione gas e liquidi risulta essere costruito ed installato a regola d'arte.

Presso l'attività, è presente un impianto di riscaldamento e raffrescamento solo nell'area destinata ad abitazione privata del titolare. La struttura esternamente è dotata di un sistema di irrigazione.

Gli impianti termoidraulici sono stati realizzati da aziende in possesso dei requisiti per il rilascio delle dichiarazioni di conformità alla regolare dell'arte.

Gli impianti termici sono alimentati a gas metano e sono verificati periodicamente da tecnico abilitato; per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione tecnica specifica.

Le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie sono eseguite solo da personale qualificato che rilascia la dichiarazione di esecuzione in conformità alle norme di buona tecnica.

Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione tecnica specifica.

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	1 x 3 = 3

7. Impianti di sollevamento

Per lo svolgimento delle attività in quota vengono utilizzate **piattaforme aeree a noleggio**.

Le probabili **cause di infortunio** direttamente connesse all'utilizzo delle piattaforme aeree possono essere le seguenti:

-rovesciamento e ribaltamento - misure di prevenzione: "verificare le condizioni e portata del terreno, non superare la portata della piattaforma, non superare l'inclinazione massima ammessa del carro, utilizzare correttamente gli stabilizzatori, rispettare il diagramma di lavoro, impedire il contatto con mezzi in movimento, verificare le condizioni del terreno prima di effettuare la traslazione, non utilizzare la macchina in presenza di vento oltre la velocità massima ammessa dal costruttore;

-investimento e schiacciamento di persone - misure di prevenzione: "delimitare l'area di lavoro, utilizzare segnaletica di sicurezza, prima di effettuare manovre verificare che non vi sia presenza di persone nell' area di manovra, effettuare la traslazione a velocità ridotta";

-elettrocuzione per contatto con linee elettriche aeree - misure di prevenzione: "rimanere a distanza di sicurezza da linee aeree in tensione che possono interferire con i movimenti del braccio, se necessario far disattivare la linea";

-caduta del carico e di materiale dall'alto e proiezione di materiale- misure di prevenzione: "posizionare correttamente attrezzature e materiali all'interno del cestello";

-caduta dall'alto dell'operatore - misure di prevenzione: "utilizzare dispositivi di protezione anticaduta e ancorarli al punto predisposto in piattaforma, non arrampicarsi sui parapetti del cestello; non utilizzare scale o altri dispositivi per aumentare l'altezza di lavoro";

-uso improprio del mezzo - misure di prevenzione: "utilizzare la macchina come prescritto dal costruttore. Impedire l'utilizzo a personale non autorizzato; solo lavoratori autorizzati e formati possono utilizzare la macchina";

-urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento e schiacciamento - misure di prevenzione: "rimanere a distanza di sicurezza dagli organi in movimento, non sporgersi dal cestello in fase di movimentazione";

-interferenze con altre macchine e attrezzature in cantiere - misure di prevenzione: "impedire che mezzi in movimento interferiscano con la macchina, impedire che bracci meccanici, gru in movimento interferiscano con l'area di lavoro della macchina";

-indotti da malfunzionamenti - misure di prevenzione: "effettuare i controlli previsti prima di ogni utilizzo, effettuare la manutenzione come previsto dal costruttore";

Il **personale addetto** all'utilizzo dei mezzi di sollevamento è stato adeguatamente **formato ed addestrato**.

Il datore di lavoro si accerta che le piattaforme noleggiate siano sottoposte a regolari interventi di manutenzione ed alle prescritte verifiche di legge ai sensi dell'all VII D.Lgs 81.08. Richiede al noleggiatore documentazione in tal senso.

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	2 x 3 = 6

8. Impianti a pressione

L'attività lavorativa prevede l'utilizzo di botticella irroratrice per trattamenti.

Tale componente in pressione, può generare rischio di proiezione di liquidi in pressione dovuti alla rottura dei tubi flessibili, specie se vicini all'operatore.

Il datore di lavoro effettua manutenzione periodica di tutte le componenti dell'attrezzatura secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione.

Il lavoratore verifica le buone condizioni dell'attrezzatura all'inizio e al termine di ogni lavorazione, segnalando al datore di lavoro eventuali anomalie.

E' possibile ritenere il rischio come basso/accettabile

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	1 x 3 = 3

9. Attrezzature presenti in azienda assoggettate a verifica di primo impianto da parte dell'INAIL e quelle successive all'ATS di competenza

Presso FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS non sono presenti attrezzature assoggettate a verifiche da parte degli enti di controllo.

10. Polveri

Le attività di preparazione del terreno, le operazioni di taglio di piante e arbusti, le attività svolte con il soffiatore generano o sollevano polveri inalabili dall'operatore.

I lavoratori hanno a disposizione mascherine antipolvere e sono sottoposti a visite mediche secondo quanto previsto dal piano sanitario redatto dal Medico Competente aziendale al quale si rimanda per le specifiche.

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	2 x 2 = 4

11. Fumi

Per lo svolgimento dell'attività lavorativa vengono utilizzate attrezzature azionate da **motori a scoppio** alimentati a miscela. Si sviluppano **gas di scarico** e principalmente CO (monossido di carbonio), ossidi di azoto, idrocarburi policiclici aromatici e polveri fini che possono provocare conseguenze per la salute, anche irreversibili, a carico dell'apparato respiratorio, e cardiocircolatorio.

Le lavorazioni vengono svolte in esterno, scongiurando il rischio di accumulo dei prodotti della combustione.

Vengono adottate le seguenti **misure di prevenzione** per limitare il rischio:

- Scelta delle attrezzature con il minor livello possibile di emissioni;
- manutenzione periodica dei motori a scoppio;
- Utilizzo delle attrezzature a motore posizionandosi controvento;
- Utilizzo di mascherine facciali, dotate di filtro a carbone attivo;
- Vigè l'obbligo di spegnere il motore delle attrezzature di lavoro durante gli spostamenti.

I lavoratori sono sottoposti a visite mediche secondo quanto previsto dal piano sanitario redatto dal Medico Competente aziendale al quale si rimanda per le specifiche.

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	2 x 2 = 4

12. Valutazione del rischio chimico

Durante le lavorazioni vengono impiegate sostanze o preparati pericolosi; in particolare vengono utilizzati **carburanti minerali** per l'alimentazione delle attrezzature di lavoro.

Attualmente sono utilizzate le seguenti sostanze che non sono classificate come chimiche:

- Tricoderma
- Olio minerale bianco
- Verde Rame

Inoltre, sono ancora presenti, ma chiusi a chiave dei residui di fitofarmaci chimici (es. Rovral), per i quali il dipendente aveva regolare patentino, ma non sono più in uso.

L'azienda è in possesso delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e i lavoratori sono a conoscenza dei loro contenuti.

Conclusioni

In seguito all'analisi delle schede di sicurezza presenti in azienda si considera preliminarmente il rischio chimico per il personale con mansione di giardiniere, **NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE**

Valutare la necessità di valutazione specifica approfondita.

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	2 x 2 = 4

13. Valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni

Ai sensi dell'articolo 234 del D. Lgs. 81/08, sono definiti quali agenti chimici pericolosi:

a. agente cancerogeno:

- una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
- una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;

b. agente mutageno:

- una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;

Presso l'attività è possibile che vengano utilizzati prodotti cancerogeni/mutageni (veleni per insetti-topi).

Tali sono conservati in idonei locali e chiusi nelle confezioni originali con etichetta riportante i simboli di rischio.

I lavoratori sono informati del contenuto e delle modalità di utilizzo di tali sostanze che, comunque, sono utilizzate di rado e in piccole quantità.

Tenere monitorata l'attività, in accordi anche con il medico competente aziendale.

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	1 X 3 = 3

14. Valutazione del rischio per esposizione ad agenti biologici

Dall'analisi dei rischi legati al rischio biologico, risulta che in nessuno dei settori operativi sono immagazzinati o vengono impiegati agenti biologici.

Seppure le mansioni affidate ai lavoratori non comportano in alcun caso la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, le attività svolte sono inserite nell'«elenco esemplificativo d'attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici» riportato nell'allegato XLIV del D. Lgs. N° 81/08, del 9 aprile 2008 e s.m.i

Le principali fonti di rischio biooogico per le attività di giardinaggio sono:

- Terreno
- Acqua stagnante
- Punture di insetti
- Morsi di animali

L'attività figura tra quelle comprese nell'ambito di applicazione della Legge 5 marzo 1963, n. 292 sulla **vaccinazione antitetanica obbligatoria**. Il contatto con il terreno può infatti provocare la contaminazione con il bacillo del tetano anaerobio abitatore del terreno stesso tramite soluzioni di continuo della cute contaminate con una piccola parte del medesimo.

Un altro rischio biologico importante è quello legato alla possibilità di contrarre **leptosirosi** tramite contatto della leptospira presente in acque stagnanti contaminate da urine di animali vettori (es topi) con mucose, con ferite, o comunque con soluzioni di continuo della cute.

La **puntura degli imenotteri** (api, vespe, calabroni), oltre alle spiacevoli conseguenze della puntura (gonfiore, dolore, prurito intenso) comporta il rischio di reazioni intense di tipo allergico nel 5% della popolazione. In tali casi il gonfiore diventa molto marcato, c'è nausea, ipotensione arteriosa, difficoltà respiratoria fino allo shock anafilattico.

Le **misure di prevenzione** adottate consistono in:

- Utilizzo **DPI** (guanti, stivali, maschere antipolvere)
- **Profilassi vaccinale**
- Disponibilità acqua corrente e mezzi di **detersione**
- **Divieto di fumo e di cibarsi durante l'attività lavorativa** in modo da evitare il contatto delle mani con bocca e mucose.
- **Disinfezione e medicazione** accurata delle eventuali **ferite** procuratisi durante le attività

I lavoratori sono soggetti a sorveglianza sanitaria.

Identificazione degli agenti patogeni

Nome	Microrganismo	Classificazione	Produzione di tossine	di	Vaccino disponibile
Clostridium tetani	batterio	2	si		si
Legionella pneumophila	batterio	2	no		no
Hepadnaviridae (epatite B)	virus	3	no		si
SARS-CoV-2 (Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2)	virus	3	no		si

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	2 x 2 = 4

15. Valutazione del rischio connessi all'esposizione all'amianto

1. **non** esistono all'interno dell'attività materiali o prodotti idonei a disperdere in atmosfera fibre di amianto;
2. **non** esistono all'interno dell'attività materiali facenti parte degli elementi strutturali contenenti amianto;

Tale rischio può pertanto essere considerato come ASSENTE

16. Valutazione del rischio rumore durante il lavoro

E' stata valutata l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

- a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189 del D.Lgs. 81/2008;
- c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
- d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

A fronte delle verifiche suddette si è ritenuta **necessaria la valutazione specifica** mediante esecuzione di **rilevi strumentali** per la presenza di attrezzature che potrebbero determinare il superamento del valore inferiore d'azione.

I lavoratori hanno a disposizione **otoprotettori** e sono soggetti a **sorveglianza sanitaria**

Deve essere approntata una specifica valutazione dell'esposizione a rumore

REPARTI	
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	Valutazione specifica

17. Valutazione del rischio per i lavoratori di esposizione a vibrazioni durante il lavoro

E' stata valutata l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
- condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

A fronte delle verifiche suddette si è ritenuta **necessaria la valutazione specifica** per la presenza di attrezzature che potrebbero determinare il superamento dei valori d'azione.

I lavoratori sono soggetti a **sorveglianza sanitaria**.

Deve essere approntata una specifica valutazione dell'esposizione giornaliera a vibrazioni meccaniche.

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	Valutazione specifica

18. Valutazione del rischio per i lavoratori per esposizioni a campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti

Lo **spettro elettromagnetico** viene tradizionalmente diviso in una sezione **ionizzante** (Ionizing Radiation o IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente atomi e molecole, e in una **non ionizzante** (Non Ionizing Radiation o NIR). Quest'ultima viene a sua volta suddivisa, in funzione della frequenza, in una sezione *ottica* (300 GHz - 3×10^4 THz) e in una *non ottica* (0 Hz – 300 GHz).

La prima include le radiazioni ultraviolette, la luce visibile e la radiazione infrarossa.

La seconda, oggetto della presente sezione, comprende le microonde (MW: microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici.

Valutazione rischi da radiazioni ionizzanti

Non vengono utilizzate sorgenti di radiazioni ionizzanti: RISCHIO ASSENTE.

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	-

Valutazione rischi da CEM

I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati si traducono sostanzialmente in due effetti fondamentali: induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili, e cessione di energia con rialzo termico. Tali effetti sono definiti **effetti diretti** in quanto risultato di un'interazione diretta dei campi con il corpo umano. Alle frequenze più basse e fino a circa 1 MHz, prevale l'induzione di correnti elettriche nei tessuti elettricamente stimolabili, come nervi e muscoli. Con l'aumentare della frequenza diventa sempre più significativa la cessione di energia nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua, con lo sviluppo di calore e riscaldamento. A frequenze superiori a circa 10 MHz, quest'ultimo effetto è l'unico a permanere, e al di sopra di 10 GHz, l'assorbimento è esclusivamente a carico della cute.

Gli **effetti diretti** si manifestano al di sopra di specifiche soglie di induzione: l'attuale quadro delle conoscenze consente di disporre di un "razionale" (cioè una base logico-scientifica) per la definizione di valori limite di esposizione che ne prevenano l'insorgenza in soggetti che non abbiano controindicazioni specifiche all'esposizione.

Oltre agli effetti diretti, esistono effetti indiretti che possono avere gravi ricadute sulla salute e sicurezza e pertanto vanno prevenuti. E' da tener presente che nella maggior parte dei casi il rispetto dei livelli di azione prescritti per i lavoratori dall'attuale normativa non garantisce la prevenzione degli effetti indiretti, che vanno presi in esame in maniera specifica, facendo riferimento in primo luogo al rispetto dei valori limite espositivi prescritti per la popolazione generale e per i luoghi aperti al pubblico.

Gli effetti indiretti sono i seguenti:

- interferenze con attrezzature e altri dispositivi medici elettronici;
- interferenze con attrezzature o dispositivi medici impiantati attivi, ad esempio stimolatori cardiaci o defibrillatori;
- interferenze con dispositivi medici portati sul corpo, ad esempio pompe insuliniche;
- interferenze con dispositivi impiantati passivi, ad esempio protesi articolari, chiodi, fili o piastre di metallo;
- effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing e body art;

- rischio di proiettili a causa di oggetti ferromagnetici non fissi in un campo magnetico statico;
- innesco involontario di detonatori;
- innesco di incendi o esplosioni a causa di materiali infiammabili o esplosivi;
- scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto quando una persona tocca con un oggetto conduttore in un campo elettromagnetico e uno dei due non è collegato a terra.

Alcuni **gruppi di lavoratori** sono considerati **particolarmente a rischio** per i campi elettromagnetici. Tali lavoratori non possono essere protetti adeguatamente mediante i livelli di azione stabiliti dal D.Lgs 81/08 e perciò i datori di lavoro devono valutare la loro esposizione separatamente da quella degli altri lavoratori.

I lavoratori esposti a particolari rischi sono in genere tutelati adeguatamente mediante il rispetto dei livelli di riferimento specificati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio. Per un'esigua minoranza, tuttavia, anche questi livelli di riferimento non possono garantire una protezione adeguata. Queste persone riceveranno consigli adeguati dal proprio medico curante e ciò dovrebbe permettere al datore di lavoro di stabilire se la persona è esposta a un rischio sul luogo di lavoro o meno.

Le linee guida dell'ICNIRP sono assunte quale riferimento tecnico-scientifico dalla direttiva **2013/35/CE** che stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300 GHz.

La DIRETTIVA 2013/35/UE è stata recepita con **Decreto Legislativo 1° agosto 2016 N.159** (GU N. 192 del 18-8-2016) che ha opportunamente modificato ed integrato il Titolo VIII Capo IV del D.lgvo 81/08.

Coerentemente con gli scopi della direttiva europea, il **Decreto Legislativo 1° AGOSTO 2016 N.159** non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i quali mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità.

Da notare che la maggior parte degli effetti avversi considerati nel DLgs.81/2008 compaiono immediatamente (es. aritmie, contrazioni muscolari, ustioni, malfunzionamento pacemaker e dispositivi elettronici impiantati etc.), ma alcuni, come la cataratta o la sterilità maschile, essendo la conseguenza di un meccanismo cumulativo, possono manifestarsi a distanza di tempo.

Uno dei principali riferimenti utilizzabili ai fini della valutazione del rischio per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici è la norma **CEI EN 50499** "Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici" Essa prevede una prima fase di intervento, detta valutazione iniziale, che consiste sostanzialmente in un censimento dei luoghi e delle attrezzature di lavoro. Queste devono essere classificate in base a criteri che riguardano la possibilità che possano essere superati i livelli di riferimento per la popolazione. In particolare sono considerati "conformi a priori":

Per facilitare il compito del valutatore, la norma CEI EN 50499 contiene **due tabelle**, delle quali la prima comprende tutti i luoghi e le attrezzature di lavoro conformi a priori, mentre la seconda un elenco non esaustivo delle attrezzature per le quali è necessario procedere alla valutazione ulteriore.

Valutazione CEM FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS

FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS utilizza attrezzature da giardinaggio alimentate da motori a scoppio.

Non si riscontra la presenza di macchinari e impianti che richiedono valutazione del rischio CEM e adozione di misure di tutela (tabella 2. **CEI EN 50499**)

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	1 X 2 = 2

19. Valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Ai sensi dell'articolo 214 del D. Lgs. 81/08, si intende per:

- a) **radiazioni ottiche:** tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 Fm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
1. radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 Fm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 Fm), UVB (280-315 Fm) e UVC (100-280 Fm);
 2. radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 Fm;
 3. radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 Fm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 Fm), IRB (1400-3000 Fm) e IRC (3000 Fm-1 mm);
- b) **laser** (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
- c) **radiazione laser:** radiazione ottica prodotta da un laser;
- d) **radiazione non coerente:** qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;

Nelle tabelle seguenti vengono forniti due elenchi non esaustivi dei principali campi di applicazione.

ESEMPI DI SORGENTI NON COERENTI	
IR	<ul style="list-style-type: none"> • Riscaldatori radianti • Forni di fusione metalli e vetro • Cementerie • Lampade per riscaldamento a incandescenza • Dispositivi militari per la visione notturna
VISIBILIE	<ul style="list-style-type: none"> • Sorgenti di illuminazione artificiale • Lampade per uso medico • Luce pulsata • Saldatura
UV	<ul style="list-style-type: none"> • Sterilizzazione • Essiccazione inchiostri, vernici • Fotoincisione • Controlli difetti di fabbricazione • Lampade per uso medico e/o di laboratorio • Luce pulsata • Saldatura ad arco/al laser
<p>Alcune delle sorgenti di cui sopra emettono non solo nella banda di riferimento, ma anche in quelle vicine</p>	
ESEMPI DI SORGENTI LASER	
<ul style="list-style-type: none"> • Applicazioni mediche e mediche per uso estetico • Applicazioni per solo uso estetico • Telecomunicazioni, informatica • Lavorazioni di materiale (taglio, saldatura, marcatura e incisione) • Metrologia e misure • Applicazioni nei laboratori di ricerca • Beni di consumo e intrattenimento 	

La tipologia di effetti associati all'esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d'onda della radiazione incidente, mentre dall'intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità.

L'interazione della radiazione ottica con l'occhio e la cute può provocare conseguenze dannose come riportato nella Tabella a seguito.

Lunghezza d'onda (nm)	Tipo	Occhio	Pelle	
100 - 280	UV C	foto cheratite	Eritema (scottatura della pelle)	Tumori cutanei
280 - 315	UV B	foto congiuntivite		Processo accelerato di invecchiamento della pelle
315 - 400	UV A	cataratta fotochimica	Reazione di fotosensibilità	Bruciatura della pelle
400 - 780	Visibile	lesione fotochimica e termica della retina		
780 - 1400	IR A	cataratta bruciatura della retina		
1400 - 3000	IR B	cataratta, bruciatura della cornea		
3000 - 10 ⁶	IR C	bruciatura della cornea		

Da una valutazione preliminare dei dispositivi installati nell'unità locale di FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS è emersa la **assenza di sorgenti** che possano esporre i lavoratori a rischi significativi derivanti da radiazioni ottiche artificiali.

In accordo con “Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni Operative” – approvato in data 11/03/2010, possiamo concludere la valutazione, con la “giustificazione”, e pertanto l'entità del rischio non rende necessaria una valutazione più dettagliata mediante misurazioni e calcoli.

L'illuminazione standard per uso domestico sono sorgenti di gruppo “Esente”. Sorgenti analoghe, anche in assenza della suddetta classificazione, nelle corrette condizioni di impiego si possono “giustificare”.

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	1 X 2 = 2

20. Valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche naturali

Studi epidemiologici condotti in ambito internazionale concordano nel considerare la **radiazione ultravioletta solare** un rischio di natura professionale per tutti i lavoratori che lavorano all'aperto (lavoratori outdoor) da valutare e prevenire alla stregua di tutti gli altri rischi (chimici, fisici, biologici) presenti nell'ambiente di lavoro. In particolare, per tali lavoratori sono da tempo individuate e caratterizzate molte **patologie fotoindotte**, i cui organi bersaglio sono **pelle** ed **occhi**. La principale patologia fotoindotta è senz'altro il cancro della pelle.

La qualità degli effetti, la loro gravità, o la probabilità che alcuni di essi si verifichino dipendono dalla **esposizione** radiante, dalla lunghezza d'onda della radiazione e, per quanto riguarda alcuni effetti sulla pelle, dalla **fotosensibilità individuale** che è una caratteristica geneticamente determinata.

Considerati dal punto di vista del loro decorso temporale gli effetti prodotti sull'occhio e sulla pelle possono essere suddivisi in:

- effetti a breve termine** o da esposizione acuta con tempi di latenza dell'ordine di ore, giorni;
- effetti a lungo termine** o da esposizione cronica con tempi di latenza di mesi, anni.

In generale per ciascun **effetto acuto** è possibile stabilire "**la dose soglia**" al di sotto della quale l'effetto non si verifica. La maggior parte degli **effetti a lungo termine** hanno natura diversa dagli effetti acuti e la loro probabilità (carcinoma cutaneo) o la loro gravità (fotoinvecchiamento della pelle) è tanto maggiore quanto più è elevata la **dose accumulata** dall'individuo.

L'attività svolta da FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS prevede inoltre l'utilizzo di prodotti **fotosensibilizzanti** quali gli **insetticidi**.

Misure tecniche ed organizzative di prevenzione

- Fotoprotezione ambientale: Usufruire sempre – ove possibile – di **schermature** con teli e con coperture.
- Organizzare l'orario di lavoro**, ove possibile, in maniera tale che durante le ore della giornata in cui gli UV sono più intensi (ore 11,00 – 15,00 oppure 12,00 – 16,00 con l'ora legale) si privilegino i compiti lavorativi che si svolgono all'interno o all'ombra, riservando i compiti all'esterno per gli orari mattutini e serali in cui l'esposizione agli UV è minore.
- Consumare i pasti e sostare durante le pause sempre in **luoghi ombreggiati**.
- Protezione della pelle e degli occhi** mediante:
 - Cappello a tesa larga circolare / cappello "da legionario" in tessuto che non lascia passare gli UV
 - Abiti leggeri a maniche lunghe e pantaloni lunghi conformi UNI EN 13758
 - Creme solari aventi fattore di protezione adeguato al fototipo
 - Occhiali da lavoro aventi lenti scure conformi UNI EN 1836



	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	2 x 2 = 4

21. Microclima / agenti atmosferici

Le attività di FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS vengono svolte principalmente all'aperto, esponendo i lavoratori alle condizioni e alle temperature atmosferiche esterne.

Una situazione di comfort termico prevede quindi un equilibrio tra la quantità di calore prodotta dall'organismo e la quantità di calore assunta dall'ambiente o ceduta all'ambiente attraverso i diversi meccanismi di termoregolazione. Allorché il bilancio termico diventa positivo (o negativo) intervengono i meccanismi termoregolatori al fine di mantenere la temperatura entro i limiti compatibili con le funzioni vitali.

L'impegno esasperato di tali meccanismi dà luogo ad una situazione di **stress termico**, che, se l'esposizione non viene limitata nel tempo, può preludere allo sviluppo di veri e propri processi patologici quali:

- **Patologie da alta temperatura**
 - o Sincope da calore
 - o Crampi da calore
 - o Deficit idrico
 - o Deficit sodico

- **Patologie da bassa temperatura**
 - o Orticaria da freddo
 - o Acrocianosi
 - o Geloni ed eritemi

Si adottano le seguenti **misure di prevenzione e protezione**

- **Ambienti caldi outdoor**
 - o Programmare i **lavori più faticosi in orari con temperature favorevoli** (ad esempio la mattina presto o nel tardo pomeriggio - sera)
 - o Programmare **pause** in un luogo possibilmente fresco e comunque in aree ombreggiate. Le pause non vanno lasciate alla determinazione del singolo lavoratore ma devono essere programmate per garantire la sicurezza del lavoratore;
 - o Laddove possibile prevedere **lavorazioni all'ombra o al chiuso nelle ore più calde** altrimenti sospendere i lavori
 - o Laddove possibile programmare una **rotazione** nel turno **fra i lavoratori esposti**;
 - o Organizzare il lavoro in modo tale che in condizioni particolarmente a rischio vi siano almeno due lavoratori;
 - o Programmare i turni di lavoro dei lavoratori maggiormente "vulnerabili" nelle ore meno calde con pause programmate più lunghe oppure la sospensione dal lavoro;
 - o Garantire la **disponibilità di** :
 - **acqua potabile** con eventuale aggiunta di **sali minerali**;
 - **acqua per il rinfrescamento** dei lavoratori durante le pause
 - **DPI** (si veda paragrafo 21)
 - o **divieto** di assunzione di **bevande alcoliche**
 - o **Formazione / informazione**

Data	FONDAZIONE SENZA FRONTIEREE ONLUS	Pag.
Marzo 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ex. art. 17, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 81/2008)	24 di 36

- **Ambienti freddi**

- o predisporre periodi di **pausa** in ambienti confortevoli diversi da quelli dove si svolgono le attività lavorative;
- o predisporre, ove possibile, **ripari dal vento e dalla pioggia**;
- o in caso di sforzo fisico, **asciugarsi regolarmente il sudore**;
- o fornire ai lavoratori **DPI antifreddo per il corpo e per il capo** conformi alla norma UNI EN 342:2004 e per le mani conformi alla norma UNI EN 511:2006;
- o fornire ai lavoratori **DPI antifreddo per i piedi** con grado di protezione CI per il freddo e WR per l'acqua secondo norma UNI EN 20345:2012 (e con protezione meccanica in funzione della tipologia di rischio);
- o fornire ai lavoratori **DPI per la protezione dalla pioggia** conformi alla norma UNI EN 343:2008;
- o indossare **berretti antifreddo** (se necessario al di sotto del casco antinfortunistico);
- o **Formazione / informazione**

I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dal piano sanitario redatto da Medico competente aziendale

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	2 x 2 = 4

22. Ergonomia

L'attività di FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS prevede la **movimentazione di carichi superiori ai 3 Kg**; in particolare possono essere movimentati:

- sacchi di terriccio / concimi
- sfalci / potature
- Piante, piante in vaso
- Mangimi

I lavoratori sono chiamati a svolgere anche **lavori manuali di sterro o scavo**, movimentazione terre e/o materiali, mediante l'ausilio di attrezzature manuali quali badili, pale, picconi, ecc.

Per tale motivo i lavoratori risultano esposti al rischio da movimentazione manuale dei carichi.

La valutazione del rischio da movimentazione manuale di carichi correlata alle attività tipiche di un'impresa di manutenzione del verde risulta alquanto difficoltosa proprio per il carattere fortemente variabile delle stesse, che mal si concilia con le metodiche valutative raccomandate dalla letteratura tecnica.

I lavoratori hanno a disposizione **carriole, carrelli manuali** per il trasporto dei materiali.
La movimentazione di carichi significativi viene effettuati in coppia.

Attività quali la potatura o la lavorazione del terreno con attrezzi manuali, determinano un **sovraccarico biomeccanico degli arti superiori**.

Si allegano le schede di rischio INAIL relative ad attività che comportano l'esecuzione di **movimenti ripetitivi** compatibili con quelle svolte da FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS.

Data	FONDAZIONE SENZA FRONTIEREE ONLUS	Pag.
Marzo 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ex. art. 17, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 81/2008)	25 di 36

Lo svolgimento delle attività all'interno della realtà in esame richiede l'assunzione di **postura eretta** per l'intero arco della giornata lavorativa

Può inoltre rendersi necessaria l'assunzione di **posture accovacciate**, per interventi a livello del terreno, o con le **braccia a livello delle spalle**, o oltre, per le attività su piante a medio / alto fusto.

Sono state fornite ai lavoratori le informazioni necessarie per una corretta prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici sul lavoro.

I lavoratori sono soggetti a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dal piano sanitario redatto dal medico competente aziendale.

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	2 x 2 = 4

23. Rischi per utilizzo di attrezzature munite di videoterminali

Non sono utilizzati videoterminali; in tal senso è possibile ritenere tale rischio ASSENTE.
 Qualora dovessero esserne introdotti, verrà effettuata valutazione specifica.

24. Maggiori rischi per presenza fattori di stress correlato a situazioni lavorative

Deve essere approntata una specifica valutazione del rischio stress.

	REPARTI
MANSIONI	FONDAZIONE
GIARDINIERE	Valutazione specifica

25. Maggiori rischi per presenza di lavori in contemporanea con altre attività

Presso FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS, può essere presente personale terzo per lo svolgimento di alcune attività. La gestione delle interferenze tra le lavorazioni tra le imprese impegnate in cantiere è affidata al committente con la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. Si rimanda pertanto ai DUVRI specifici per ogni intervento.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Si riporta di seguito l'estratto dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 (sono state riportate tra parentesi non in corsivo alcune note per rendere più facilmente leggibile il testo):

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 (verifica idoneità tecnico professionale e comunicazione dei rischi specifici) e 2 (attività di cooperazione e coordinamento), l'obbligo di cui al comma 3 (elaborazione del documento di valutazione dei rischi con indicato le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze) non si applica:

- i. ai servizi di natura intellettuale*
- ii. alle mere forniture di materiali o attrezzature*
- iii. ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.*

Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Si rimanda agli specifici DUVRI / verbali di coordinamento redatti per ogni singolo intervento manutentivo.

26. PROVVEDIMENTI CHE INFLUISCONO NELLA RIDUZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

Individuazione preliminare dei provvedimenti che vengono adottati e che influiscono nella riduzione dei livelli di rischio.

26.1 SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Presso l'attività deve essere previsto il posizionamento di segnaletica di sicurezza indicante le vie di fuga, la presenza della cassetta di primo soccorso e degli estintori.

26.2 PRIMO SOCCORSO

- 1) L'azienda attualmente occupa mediamente **un lavoratore**
- 2) I codici di tariffa INAIL di riferimento sono:
 - **Turismo e ristorazione**
- 3) L'indice infortunistico di inabilità permanente relativo all'attività in, desumibile dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno, è pari rispettivamente a
 - **Turismo e ristorazione** **indice 2,54**
 - **Lavorazioni meccanico agricole** **indice 10.84**

Agli effetti degli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs 81/08, come indicati dal D.M. 15 Luglio 2003 n° 388 G.U. n° 27 l'attività è classificata nel **gruppo B**.

Pertanto:

- ❖ L'azienda è tenuta a comunicare all'ATS territorialmente competente il proprio gruppo di appartenenza (A) ai sensi del DM 388/03
- ❖ L'azienda si dota di:

Descrizione	Riferimento	Indicazioni
cassetta di primo soccorso	allegato 1 del D.M. 388/03	È adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata; sono costantemente assicurati la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi in essa contenuti.

Contenuto Minimo della Cassetta di Primo Soccorso (ALLEGATO 1 AL DM 388 / 2003) per attività rientranti nei gruppi A e B

n° 5	Paia guanti sterili monouso	n° 1	Confezione di cotone idrofilo
n° 1	Visiera paraschizzi	n° 2	Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
n° 1	Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro	n° 2	Rotoli di cerotto alto cm. 2,5
n° 3	Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml	n° 1	Paio di forbici
n° 10	Compresse di garza sterile 10x10 in buste sinol	n° 3	Lacci emostatici
n° 2	Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole	n° 2	Confezioni ghiaccio primo uso
n° 2	Teli sterili monouso	n° 1	Sacchetti monouso per raccolta di rifiuti sanitari
n° 2	Pinzette da medicazione sterili monouso	n° 1	Termometro
n° 1	Confezione di rete elastica di misura media	n° 1	Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

- ❖ Il Datore di Lavoro predispone in azienda dei mezzi di comunicazione idonei ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
- ❖ Gli addetti al Primo Soccorso sono formati secondo i contenuti indicati nel decreto 388/2003.

La classificazione verrà aggiornata:

1. in occasione di sostanziali modifiche dell'attività risultanti da modifiche del documento di valutazione dei rischi ----
2. in occasione della pubblicazione da parte dell'INAIL delle medie dell'ultimo triennio degli indici di frequenza d'infortunio, qualora si verifichi una significativa variazione dell'indice relativo all'azienda (art.1, comma 1 D.M.n°388/2003)
3. ogni qual volta il medico competente lo riterrà opportuno sulla base degli esiti delle visite mediche periodiche o di considerazione relative ad aspetti rientranti nella sua discrezionalità

26.3 INFORMAZIONE /FORMAZIONE

26.3.1 Informazione

Gli interventi informativi sono effettuati al momento dell'assunzione e verranno verbalizzati.

Nell'immediato è stato visionato il calendario formativo per procedere alla formazione generale e specifica, così come previsto dalla normativa.

Avvalendosi della collaborazione del SPP, è stato quindi deciso di procedere con una informazione e addestramento interno prima dell'adibizione al lavoro per informare e addestrare i lavoratori sui rischi e le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Il SPP provvederanno inoltre a formare i lavoratori in merito alle buone e corrette pratiche di lavoro aziendali (es. orari di lavoro, norme di comportamento, utilizzo degli spazi comuni, pause ecc.).

Nel rispetto del D.lgs. 81/08 è stato contattato il Medico Competente per l'organizzazione delle visite mediche, qualora necessario.

Al lavoratore verrà illustrato il fascicolo informativo specifico per la mansione a cui sarà addetto.

26.3.2 Formazione

In riferimento all'Accordo Stato Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 e n. 128/CSR del 07 luglio 2016, a fronte della verifica del codice ATECO 2007, l'attività risulta classificata nella tipologia di aziende a **Rischio BASSO**.

RISCHIO BASSO	81.3	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
----------------------	------	---

Condizioni particolari

I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria (impiegato), nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il Rischio BASSO.

Risultato dell'analisi

Si rimanda al prospetto allegato alla presente sezione.

Gli interventi formativi avvengono in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;

La formazione dei lavoratori è periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

PERCORSO FORMATIVO DEI DATORI DI LAVORO

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 81/08 n. 81 e s.m.i. i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal Decreto stesso, i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per Datori di Lavoro in funzione ai tre livelli di rischio:

<u>Rischio BASSO</u>	16 ore di formazione
<u>Rischio MEDIO</u>	32 ore di formazione
<u>Rischio ALTO</u>	48 ore di formazione

Tabella 1: Corso di formazione per Datori di Lavoro-RSPP

Aggiornamento

L'aggiornamento ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo) ed ha una durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, come segue:

<u>Rischio BASSO</u>	6 ore di formazione
<u>Rischio MEDIO</u>	10 ore di formazione
<u>Rischio ALTO</u>	14 ore di formazione

Tabella 2: Aggiornamento per Datori di Lavoro-RSPP

Risultato dell'analisi

Alla data odierna il Datore di Lavoro ha deciso di affidare a personale dipendente l'incarico di RSPP:

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Formazione generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Durata minima:

- 4 ore per tutti i settori

Formazione specifica

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.

Durata minima:

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori in base alla classificazione dei settori.

Rischio BASSO	4 ore di formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica
Rischio MEDIO	4 ore di formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica
Rischio ALTO	4 ore di formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica

Tabella 3: Corso di formazione per lavoratori

Condizioni particolari

I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il Rischio BASSO.

Aggiornamento

Con riferimento ai lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati

Risultato dell'analisi

Si rimanda al prospetto allegato alla presente sezione.

PERCORSO FORMATIVO DEI PREPOSTI

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, e deve essere integrata da una formazione particolare in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Formazione per il PREPOSTO

Durata minima di 8 ore

Aggiornamento

Con riferimento ai preposti si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Risultato dell'analisi

All'interno della realtà in esame non sono previsti Preposti.

PERCORSO FORMATIVO DEI DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 81/08, sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli.

Formazione per il DIRIGENTE

Durata minima di 16 ore

Aggiornamento

Con riferimento ai dirigenti si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Risultato dell'analisi

All'interno della realtà in esame non sono previsti Dirigenti.

Gli interventi formativi avvengono in occasione:

- d) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- e) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- f) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;

La formazione dei lavoratori è periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

27. SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori di FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS risultano esposti a rischi di tipo sanitario.

E' stato nominato Medico Competente aziendale

27.1 Valutazione delle mansioni che richiedono l'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza (condizioni di cui all'allegato I al provvedimento del 30/10/07 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano)

All'interno dell'attività sussistono attività la cui esposizione impone l'obbligo di sottoporre gli addetti a controllo sanitario. Pertanto, il datore di lavoro ha provveduto alla nomina del Medico Competente.

A titolo informativo si riportano i principali rischi per cui è necessario attivare il piano di sorveglianza sanitaria

DESCRIZIONE	
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:	a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
	b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
	c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:	a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
	b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
	c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
	d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
	e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
	f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
	g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
	h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
	i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
	l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;	
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.	
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.	

27.2 Valutazione delle mansioni per le quali sussiste il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità, o la salute dei lavoratori (Allegato 1 al provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano).

All'interno dell'attività sussistono mansioni o lavorazioni per le quali sussiste il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità, o la salute dei lavoratori; sono sottoposti a tali accertamenti solo i lavoratori che utilizzano i mezzi aziendali e si rimanda alla tabella riassuntiva allegata, dove sono riportati i nominativi dei lavoratori formati e addestrati all'uso dei carrelli elevatori.

DESCRIZIONE	
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi	a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
	b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
	c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
	d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
	e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
	f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
	g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2) Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);	
3) Sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidenti della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);	
4) Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;	
5) Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;	
6) Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;	
7) Mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;	

DESCRIZIONE

8) Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:	a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B,C,D,E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
	b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
	c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
	d) personale navigante delle acque interne;
	e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
	f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
	g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
	h) responsabili dei fari;
	i) piloti d'aeromobile;
	l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
	m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
	n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
	o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
	p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
9) Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;	
10) Lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;	
11) Capi forno e conduttori addetti ai forni di fusione;	
12) Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;	
13) Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;	
14) Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere;	

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
D.LGS. N° 81 DEL 09 APRILE 2008 E SMI

FONDAZIONE SENZA FRONTIERE
ONLUS

Sede legale e operativa
VIA S. APOLLONIO, 6 – 46042 Castel Goffredo (MN)

SEZIONE 04
CATEGORIE DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI

Si rimanda alla sezione 01 per la sottoscrizione del presente documento e la data certa.

INDICE

1. DONNE IN POSSIBILE CONDIZIONE DI GRAVIDANZA, PUERPERIO, ALLATTAMENTO DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001 N°151 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, A NORMA DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000 N. 53”	3
3. BAMBINI (FINO A 15 ANNI), ADOLESCENTI (FINO A 18 ANNI)	9
4. LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI (HANDICAP FISICI E MENTALI)	12
5. LAVORATORI STRANIERI	13
6. LAVORATORI IMPIEGATI IN PERIODO NOTTURNO	14
7. LAVORATORI SOLITARI	15
8. TIROCINANTI E STAGISTI	16

1. Donne in possibile condizione di gravidanza, puerperio, allattamento DECRETO LEGISLATIVO 26 Marzo 2001 N°151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”.

Una gravidanza priva di complicazioni è assolutamente compatibile con lo svolgimento della normale attività lavorativa, però, in alcuni casi, il lavoro o l’ambiente nel quale questo si svolge possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro.

Se nell’attività svolta delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono presenti rischi d’esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché rischi derivanti dai processi produttivi che possono influire sulla sicurezza delle lavoratrici, la normativa stabilisce che il datore di lavoro concordemente con il medico competente (ove previsto) deve adottare misure di prevenzione e protezione che prevedono anche la modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro. Se tali modifiche non sono possibili, il datore di lavoro deve procedere allo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni, o concedere l’astensione anticipata dal lavoro informando contestualmente il “Servizio Ispezione del Lavoro territoriale”.

Lo scopo del presente documento è dare evidenza della valutazione dei rischi effettuata a cura del DL con lo specifico obiettivo della tutela della salute nei luoghi di lavoro delle lavoratrici madri (ed indirettamente del prodotto del concepimento). A seguito della valutazione dei rischi vengono messe in atto tutte le azioni possibili per la tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La legislazione vigente in materia di tutela della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento è rappresentata dal Decreto Legislative 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" che ha recepito e armonizzato le precedenti normative in materia; tale decreto disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

Definizioni

Il Decreto fornisce le seguenti definizioni:

- congedo di maternità si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
- congedo di paternità si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
- congedo parentale si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
- congedo per la malattia del figlio si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
- lavoratrice o lavoratore, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i lavoratori subordinati e quelli ad essi equiparati, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

Tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici

La tutela della sicurezza e della salute è riferita alle lavoratrici durante al periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, a condizione che esse abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato conformemente alle disposizioni vigenti. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

Controlli prenatali

Le gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui queste debbano essere eseguite durante l'orario di lavoro. Per la fruizione dei permessi le lavoratrici presentano al DDL apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Lavori vietati

È vietato adibire le lavoratrici all'effettuazione di lavori pericolosi, faticosi ed insalubri; il decreto, nei suoi allegati fornisce un elenco di attività e di fattori di pericolo per i quali è obbligatorio concedere l'astensione obbligatoria dal lavoro per il periodo stabilito dalle norme. Il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della Sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di attività a rischio. Nel seguito si fornisce un elenco non esaustivo del fattore di pericolo per categorie (agenti fisici, biologici, chimici).

AGENTI FISICI	
esposizione a condizione climatiche disagiati (es. magazzini frigoriferi);	
manovra di apparecchi di sollevamento a trazione meccanica;	
cernita e trituramento degli stracci e della carta usata;	
lavori in pozzi, cisterne e ambienti simili;	
lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo;	
lavori comportanti rischi elettrici ad alta tensione;	
saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica;	
lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare	
condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di	
pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto;	
lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo;	
lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni;	
lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi;	
lavori in atmosfera di sovra pressione elevata (ad es. in camere sotto pressione, immersione subacquea);	
agenti fisici allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta	colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti
	movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno del luogo di lavoro, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici.
	movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombari
	rumore con livello di esposizione superiori a 80 dB(A) o rumori impulsivi
	radiazioni non ionizzanti
	radiazioni ionizzanti
	sollecitazioni termiche

AGENTI BIOLOGICI

manipolazione di agenti biologici dei gruppi da 2 a 4 ai sensi del titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008 nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro;

possibile esposizione a toxoplasma ed al virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

presenza di periodi di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

AGENTI CHIMICI

lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gravidanza e per 7 mesi dopo il parto

manipolazione di sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)

manipolazione di sostanze e preparati classificati nocivi (Xn)	sostanze e miscele con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo H340, H341, H350, H350i, H351 H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362 H370, H371
--	---

CONDIZIONI DI LAVORO

trasporto di pesi, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote;

sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa;

lavori su scale ed impalcature mobili e fisse;

effettuazione di lavori di manovalanza pesante;

lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali;

possibile esposizione ad elevate condizioni di stress professionale;

lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

turni di lavoro notturni.

Valutazione dei rischi, informazione, conseguenze della valutazione

Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui agli allegati del Decreto, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione dei rischi non può prescindere da un coinvolgimento attivo del medico competente aziendale, la ove la presenza di tale figura è obbligatoria.

Conseguenze della valutazione

Qualora i risultati della valutazione dei Rischi rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata. Tali misure comprendono:

- a) la lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto oppure modifica delle condizioni di lavoro o del posto di lavoro prevedendo, ad es., l'esenzione dall'uso di particolari macchine o attrezzature, mettendo a disposizione un sedile per alternare stazione eretta a seduta, ecc;
- b) la lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna;
- c) la lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.

Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, Il datore di lavoro, in applicazione delle norme, dispone l'interdizione dal lavoro durante Il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio dandone contestuale informazione scritta al Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.

Anticipazione del congedo di maternità

Deve essere richiesta alla Ispettorato territoriale del Lavoro (ITL) entro i 3 mesi precedenti la data presunta del parto. L'astensione anticipata dal lavoro può essere ottenuta dalla lavoratrice per tre motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 17, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 151/2001);
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino (art. 17, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 151/2001);
- c) quando, la lavoratrice addetta al trasporto ed al sollevamento pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi ed insalubri, non possa essere spostata ad altre mansioni (art. 17, comma 2 lettera c, del D.Lgs. 151/2001).

Nei casi previsti dai punti b) e c), l'interdizione può essere prorogata dal Servizio ispezione fino a sette mesi dopo il parto.

Astensione obbligatoria (o Congedo di maternità)

Ha una durata di 5 mesi; il Datore di lavoro non può adibire al lavoro le donne:

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto; è ammessa la flessibilità, su richiesta della lavoratrice con certificato;
- del ginecologo, del periodo di astensione obbligatoria (un mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto);
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata
- rispetto a quella presunta; tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;
- in caso di attività a rischio per l'allattamento questo periodo è prolungato, su richiesta della lavoratrice, sino a sette mesi dopo il parto (prolungamento del periodo di astensione obbligatoria).

Riposo

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

Congedo parentale

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dall'art. 32 del D.Lgs. 151/2001. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto comma del successivo.
2. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
 - a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
 - b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
 - c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
3. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
4. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
6. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Lavoro notturno

1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
 - a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
 - b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
2. non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Allo stato attuale non sono presenti lavoratrici donne in possibile condizione di gravidanza, puerperio, allattamento nell'organico aziendale.

3. Bambini (fino a 15 anni), adolescenti (fino a 18 anni)

Allo stato attuale non sono presenti lavoratori minori nell'organico aziendale.

Prima di adibire qualsiasi lavoratore minorenne ad una attività lavorativa, viene verificata la mansione con il consulente in materia di igiene e sicurezza e il Medico Competente che lo sottopone a visita medica per verificarne l'idoneità; l'assunzione avviene solo dopo la visita medica ed in possesso del certificato di idoneità alla mansione.

Prima dell'inizio del lavoro:

1. si valuta la mansione, le lavorazioni, le modalità di esecuzione delle lavorazioni ai fini dell'individuazione delle lavorazioni cui il bambino e l'adolescente non può essere adibito.
2. si valutano gli aspetti definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e si applicano integralmente;
3. si integra il documento di valutazione dei rischi, sentito preventivamente il medico competente, inserendo le problematiche per la salute.

Inoltre è previsto, come per tutti gli addetti, un periodo di formazione ed affiancamento a personale esperto. L'adolescente usufruisce di un percorso formativo per la mansione da seguire al fine di usare con sicurezza e padronanza le varie attrezzature di lavoro. Non è sottoposto a lavorazioni indicate nell'allegato 1 Legge 977/67 come modificata dal Decreto Legislativo 345/99.

In particolare la valutazione dei rischi ha particolare riguardo a:

- a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- d) movimentazione manuale dei carichi;
- e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

Inoltre si procede alla regolare informazione e formazione ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs.81/2008

Degli interventi formativi viene rilasciata una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e dai formatori riportante:

- Verbale di Informazione ai sensi art. 36 del D.Lgs. 81/2008 sottoscritto anche dagli esercenti la Patria Potestà;
- Verbale del Corso di Formazione ai lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08;
- Verbale di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Il minore, prima dell'assunzione, viene inviato al medico competente per effettuare la visita medica preassuntiva con il rilascio dell'idoneità alla mansione; l'assunzione avviene solo dopo la visita medica ed in possesso del certificato di idoneità alla mansione.

L'adolescente usufruisce di un percorso formativo per la mansione da seguire al fine di usare con sicurezza e padronanza le varie attrezzature di lavoro.

Data	FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS	Pag.
Marzo 2021	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ex. art. 17, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 81/2008)	9 di 16

Si riporta l'elenco delle lavorazioni e processi che possono risultare pericolosi.

Condizioni di rischio dovuti a processi e lavori:
atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi: pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); possibilita' di effetti irreversibili (R40); puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); puo' ridurre la fertilita' (R60); puo' danneggiare i bambini non ancora nati (R61); Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi: puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
piombo e composti;
amianto.
Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Produzione di auramina col metodo Michler.
I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro
Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni
Lavori di mattatoio.
Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto 1.3.
Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
Lavorazioni nelle fonderie.
Processi elettrolitici.
Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

Produzione e lavorazione dello zolfo.
Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
Lavorazione dei tabacchi.
Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
Produzione di calce ventilata.
Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
Lavori nei magazzini frigoriferi.
Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
Condotte dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
Legaggio ed abbattimento degli alberi.
Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata.
Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
Produzione di polveri metalliche.
Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

4. Lavoratori diversamente abili (handicap fisici e mentali)

Allo stato attuale non sono presenti lavoratori diversamente abile nell'organico aziendale.

In fase di eventuale futura assunzione si procede a:

- A) valutare gli aspetti definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e si applicano integralmente;
- B) integrare il documento di valutazione dei rischi, sentito preventivamente il medico competente, inserendo le problematiche per la salute;

In fase di assunzione si verifica quanto segue

- la presenza di barriere architettoniche provvedendo a ridurle al minimo, le capacità di movimento del lavoratore non sono significative;
- adeguare i posti di lavoro alle esigenze di movimento dei lavoratori con particolare riguardo alle porte, vie di circolazione, ascensori e le relative pulsantiere, scale e gli accessi alle medesime, posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili;
- Interpellare il medico competente ed eventualmente, su sua indicazione, un medico specialista per verificare che i provvedimenti presi siano compatibili con le condizioni di handicap;
- modificare le vie privilegiando i percorsi che facilitano il deflusso (larghezze sufficienti, assenza di barriere e pavimentazioni inclinate);
- adeguare il piano di evacuazione impartendo precise istruzioni ai componenti la squadra di gestione dell'emergenza sulle modalità di assistenza nelle operazioni di deflusso fornendo altresì alla squadra le attrezzature necessarie (barella o sedia spostabile a mano a seconda delle necessità);
- fornire al lavoratore una formazione specifica che tenga conto delle sue condizioni, affiancandolo se necessario con un lavoratore particolarmente esperto.

5. Lavoratori stranieri

Allo stato attuale non sono presenti lavoratori di origine straniera nell'organico aziendale.

Tuttavia, è possibile che vengano introdotti in fondazione dei volontari associati al WWOOF, che è possibile siano di nazionalità straniera.

Prima dell'accesso in fondazione viene verificato il grado di comprensione della lingua italiana; qualora necessario verrà fornito materiale informativo nella lingua madre del lavoratore.

6. Lavoratori impiegati in periodo notturno

Non si prevedono turni di lavoro tali da far rientrare i lavoratori tra quelli cui si applica la disciplina del lavoro notturno così definito (D.Lgs. 66/2003 modificato da Legge 6/8/2008 n. 1339): **“periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino ”**

ovvero qualsiasi lavoratore che:

- 1) durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- 2) svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva. In difetto di disciplina da parte della contrattazione collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro part-time.

In futuro, in caso di svolgimento di lavoro notturno in futuro, si procederà in questo modo:

- A) Valutazione degli aspetti definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e loro applicazione integrale;
- B) Integrazione del documento di valutazione dei rischi, sentito preventivamente il medico competente, inserendo le problematiche per la salute;
- C) Richiesta ai lavoratori la disponibilità ad effettuare lavoro notturno, privilegiando nella scelta il lavoratore/lavoratrice che ne fa richiesta.

Il lavoratore sarà avviato al medico competente per l’accertamento preventivo per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno cui sarà adibito. Tale accertamento, volto anche a controllare lo stato di salute, sarà ripetuto con periodicità almeno biennale o stabilita dal medico competente. L’accertamento sarà effettuato anche in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili col lavoro notturno.

Sarà vietato adibire a lavoro notturno lavoratrici in condizioni di gravidanza, puerperio, allattamento e lavoratori minori.

7. Lavoratori solitari

È possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa in solitario per l'esecuzione di compiti privi di difficoltà e rischi significativi.

Il lavoratore ha la possibilità di chiedere aiuto in qualsiasi momento in caso di emergenza, ad esempio usando il telefono cellulare o chiedendo aiuto alle persone presenti nelle immediate vicinanze.

È vietato il lavoro in solitario che preveda l'esecuzione di attività in quota, su scale, su piattaforme aeree o che necessiti di eseguire attività di movimentazione manuale dei carichi di entità significativa.

8. Tirocinanti e stagisti

Non è attualmente in previsione l'attivazione di tirocini o stage.

Qualora dovessero esserne introdotti, si valuterà la necessità di effettuare specifica valutazione.

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
D.LGS. N° 81 DEL 09 APRILE 2008 E SMI**

**FONDAZIONE SENZA FRONTIERE
ONLUS**

Sede legale e operativa
VIA S. APOLLONIO, 6 – 46042 Castel Goffredo (MN)

SEZIONE 05

MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

Si rimanda alla sezione 01 per la sottoscrizione del presente documento e la data certa.

INDICE

1. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA3

2. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....5

2.1 ATTREZZATURE DI LAVORO5

2.2 MEZZI DI TRASPORTO5

2.3 RISCHIO INCENDIO / ESPLOSIONE.....6

2.4 RISCHIO: ELETTROCUZIONE E FOLGORAZIONE.....6

2.5 RISCHIO: IMPIANTI TERMICI6

2.6 RISCHIO: MEZZI DI SOLLEVAMENTO7

2.7 RISCHIO: ESPOSIZIONE DA INALAZIONE, INGESTIONE, CONTATTO, DI PRODOTTI PERICOLOSI.....7

2.8 RISCHIO: RISCHIO BIOLOGICO8

2.9 RISCHIO: OTOPATIE DA ESPOSIZIONE AL RUMORE8

2.10 RISCHIO: PATOLOGIE COLLEGATE A ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE AL SISTEMA MANO-BRACCIO E AL CORPO INTERO.....8

2.11 RISCHIO: RADIAZIONI OTTICHE NATURALI / AGENTI ATMOSFERICI.....9

2.12 RISCHIO: ERGONOMIA9

2.13 RISCHIO: PATOLOGIE DA STRESS10

2.14 PRIMO SOCCORSO.....10

2.15 FORMAZIONE10

1. Programma degli interventi di mantenimento dei livelli di sicurezza

Di seguito sono riportati gli adempimenti di carattere generale relativamente al miglioramento e al mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza raggiunti comuni a tutti i lavoratori.

Si rimanda alla tabella allegata alla presente sezione, nella quale sono riportate gli interventi individuati in sede di analisi, con l'elenco degli interventi migliorativi individuati e il programma della loro attuazione.

OBIETTIVO	RESPONSABILE DELL'INTERVENTO	CONTROLLO PERIODICO INTERNO
Verificare la segnaletica di sicurezza	DATORE DI LAVORO	TRIMESTRALE
Mantenere aggiornata periodicamente il contenuto della cassetta di pronto soccorso con quanto prescritto nel D.M. 388/2003.	DATORE DI LAVORO	TRIMESTRALE
Mantenere i presidi antincendio accessibili e funzionali, in particolare <ul style="list-style-type: none"> - mezzi estinguenti - illuminazione di emergenza/sicurezza - naspi antincendi e idranti a muro - dispositivi di prevenzione e protezione, es. porte REI, uscite di sicurezza, ecc. 	DATORE DI LAVORO	MENSILE
Mantenere aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti chimici	DATORE DI LAVORO	TRIMESTRALE
Mantenere ordine e pulizia nel luogo di lavoro	DATORE DI LAVORO	GIORNALMENTE
Verificare periodicamente lo stato di sicurezza delle attrezzature da lavoro e delle macchine – manutenzione/controlli previsti dalla norma o dal costruttore	DATORE DI LAVORO	GIORNALMENTE
Consegna nota informativa lavoratori	DATORE DI LAVORO	ALL'ASSUNZIONE
Efficienza impianti di riscaldamento – Manutenzione periodica	PERSONALE COMPETENTE	ANNUALE
Efficienza impianto di terra – Verifica periodica	ORGANISMO ABILITATO	QUINQUENNALE
Verifica dotazioni antincendio – Revisione periodico	PERSONALE COMPETENTE	SEMESTRALE
Verifica di integrità e di funzionamento attrezzature pericolose – Verifica periodica	ORGANISMO ABILITATO	ALL. VII D.LGS. 81/08
Corretta gestione dell'emergenza – prova di evacuazione	DATORE DI LAVORO	ANNUALE

Il controllo delle misure attuate, allo scopo di verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità sarà impostato secondo le seguenti modalità

**RIELABORAZIONE DELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI**

IN OCCASIONE DI MODIFICHE DEL PROCESSO PRODUTTIVO O DELL' ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SIGNIFICATIVE AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, O IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA, DELLA PREVENZIONE O DELLA PROTEZIONE O A SEGUITO DI INFORTUNI SIGNIFICATIVI O QUANDO I RISULTATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NE EVIDENZINO LA NECESSITA'. A SEGUITO DI TALE RIELABORAZIONE, LE MISURE DI PREVENZIONE SARANNO AGGIORNATE NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLE RISPETTIVE CAUSALI.

2. Misure di prevenzione e protezione

2.1 Attrezzature di lavoro

Provvedimenti attuati	Formazione e informazione sul corretto utilizzo delle attrezzature Scelta attrezzature di lavoro marcate CE Manutenzione periodica e a necessità delle attrezzature Fornitura dei DPI necessari all'utilizzo in sicurezza delle attrezzature	
Provvedimenti da attuare per il miglioramento o per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti		Tempo di attuazione
Manutenzione periodica delle attrezzature di lavoro		Come da manuale d'uso

2.2 Mezzi di trasporto



Provvedimenti attuati	Rispetto dei limiti di carico dei mezzi di trasporto Addetti in possesso di patente di guida cat B Formazione / informazione sulle corrette modalità di azionamento dei cassoni ribaltabili Manutenzione periodica dei mezzi di trasporto	
Provvedimenti da attuare per il miglioramento o per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti		Tempo di attuazione
Manutenzione periodica mezzi di trasporto		Come da manuale d'uso
I lavoratori adibiti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica per gli interventi su strada pubblica in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico, devono essere adeguatamente formati secondo le previsioni del Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013, All II.		

2.3 Rischio incendio / Esplosione



Provvedimenti da attuare per il miglioramento o per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti	Tempo di attuazione
Presso il magazzino deve essere installato un estintore a polvere da 6 Kg	
Verifica periodica dei mezzi di estinzione incendi da parte di azienda specializzata ed in condizioni di certificare l'avvenuta e corretta manutenzione	Semestrale
Aggiornamento periodico formazione addetti antincendio	Triennale

2.4 Rischio: Elettrocuzione e Folgorazione



Provvedimenti attuati	Rispetto delle distanze minime da linee elettriche aeree durante l'utilizzo di piattaforme aeree	
Provvedimenti da attuare per il miglioramento o per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti	Tempo di attuazione	
Prima di eseguire attività in quota nei pressi di linee elettriche aeree deve essere richiesta all'ente gestore della linea la messa fuori tensione della stessa		

2.5 Rischio: Impianti termici



Provvedimenti da attuare per il miglioramento o per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti	Tempo di attuazione
La caldaia deve essere sottoposta a interventi di manutenzione periodica come da indicazioni del costruttore. Gli interventi di manutenzione / verifica devono essere sistematicamente registrati sul libretto d'impianto.	

2.6 Rischio: Mezzi di sollevamento



Provvedimenti attuati	Formazione addetti all'utilizzo delle piattaforme aeree Utilizzo dei DPI (elmetti, dispositivi anticaduta)	
Provvedimenti da attuare per il miglioramento o per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti		Tempo di attuazione
accertare che le piattaforme noleggate siano sottoposte a regolari interventi di manutenzione ed alle prescritte verifiche di legge ai sensi dell'all VII D.Lgs 81.08. Richiede al noleggiatore documentazione in tal senso.		All'atto del noleggio
Aggiornamento periodico della formazione impartita agli addetti all'utilizzo delle piattaforme aeree		Quinquennale

2.7 Rischio: Esposizione da inalazione, ingestione, contatto, di prodotti pericolosi



Provvedimenti attuati	Utilizzo di attrezzature a motore all'aperto Spegnimento del motore delle attrezzature di lavoro durante gli spostamenti. Manutenzione periodica dei motori a scoppio associati alle attrezzature di lavoro. Utilizzo dei prodotti chimici in contenitori originali con etichettatura del fornitore completa. Raccolta delle schede di sicurezza dei p. chimici utilizzati. Divieto di bere e mangiare sul posto di lavoro. Utilizzo DPI prescritti dalle schede di sicurezza. Utilizzo mascherine antipolvere Utilizzo di mascherine facciali, dotate di filtri; Patentino di abilitazione per gli addetti all'utilizzo dei fitofarmaci Formazione / informazione	
Provvedimenti da attuare per il miglioramento o per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti		Tempo di attuazione
Sorveglianza sanitaria		Come da piano sanitario
Richiedere ai fornitori le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti chimici utilizzati		All'acquisto
Rispetto dei tempi di rientro in seguito ai trattamenti con fitosanitari		Come da SDS

2.8 Rischio: Rischio biologico



Provvedimenti attuati	Utilizzo DPI (guanti, stivali, maschere antipolvere) Disponibilità acqua e mezzi di deterzione Divieto di fumo e di cibarsi durante l'attività lavorativa Disinfezione tempestiva di eventuali ferite	
Provvedimenti da attuare per il miglioramento o per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti	Tempo di attuazione	
Sorveglianza sanitaria	Come da piano sanitario	
Utilizzo di dispositivi di protezione individuale a protezione del rischio covid		

2.9 Rischio: Otopatie da esposizione al rumore



Provvedimenti attuati	Fornitura otoprotettori	
Provvedimenti da attuare per il miglioramento o per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti	Tempo di attuazione	
Deve essere approntata una specifica valutazione dell'esposizione giornaliera a rumore		
Sorveglianza sanitaria	Come da piano sanitario	

2.10 Rischio: Patologie collegate a esposizione a vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio e al corpo intero



Provvedimenti da attuare per il miglioramento o per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti	Tempo di attuazione	
Deve essere approntata una specifica valutazione dell'esposizione giornaliera a vibrazioni meccaniche		
Sorveglianza sanitaria	Come da piano sanitario	
manutenzione periodica dei mezzi e delle attrezzature di lavoro	Come da manuale	
Aggiornamento periodico della valutazione dell'esposizione a vibrazioni meccaniche	Quadriennale	

2.11 Rischio: Radiazioni ottiche naturali / agenti atmosferici



Provvedimenti attuati	Protezione della pelle e degli occhi dalla radiazione solare nella stagione estiva Pause di lavoro in luogo ombreggiato nella stagione estiva Messa a disposizione di acqua potabile fresca nella stagione estiva Organizzazione dell'orario di lavoro Rotazione dei lavoratori esposti a temperature sfavorevoli Fornitura DPI e abbigliamento protettivo Formazione / informazione Sorveglianza sanitaria	
	Provvedimenti da attuare per il miglioramento o per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti	Tempo di attuazione
Sorveglianza sanitaria		Come da piano sanitario

2.12 Rischio: Ergonomia



Provvedimenti attuati	I materiali aventi pesi significativi (piante in vaso, prato in rotoli, forniture di terriccio) vengono trasportati e scaricati in loco dal fornitore mediante utilizzo di attrezzature di sollevamento idonee Attrezzature di lavoro dotate di spallacci ergonomici Rasaerba a trazione autonoma Carico / scarico di attrezzature semoventi mediante utilizzo di rampe di carico certificate Pause di lavoro Turnazione del personale sui compiti gravosi	
	Provvedimenti da attuare per il miglioramento o per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti	Tempo di attuazione
Sorveglianza sanitaria		Come da piano sanitario

2.13 Rischio: Patologie da stress



Provvedimenti da attuare per il miglioramento o per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti

Tempo di attuazione

Deve essere approntata una specifica valutazione del rischio stress

2.14 Primo Soccorso



Provvedimenti attuati

Installazione pacchetti di medicazione conformi All. II DM 388/2003 sui mezzi di trasporto

Provvedimenti da attuare per il miglioramento o per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti

Tempo di attuazione

Aggiornamento del contenuto della cassetta di primo soccorso in caso di consumo o scadenza dei presidi contenuti

CONTINUO

Aggiornamento periodico della formazione degli incaricati al primo soccorso

Triennale

2.15 Formazione

Provvedimenti da attuare per il miglioramento o per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti

Tempo di attuazione

Aggiornamento formazione del personale ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 21/12 /11

Quinquennale

Aggiornamento formazione addetti al primo soccorso

Triennale

Aggiornamento formazione addetti antincendio

Triennale

Aggiornamento della formazione degli addetti all'utilizzo delle piattaforme aeree

Quinquennale

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
D.LGS. N° 81 DEL 09 APRILE 2008 E SMI

FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS

Sede legale e operativa
VIA S. APOLLONIO, 6 – 46042 Castel Goffredo (MN)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO PIANO DI EMERGENZA

Si rimanda alla sezione 01 per la sottoscrizione del presente documento e la data certa.


n	data	Parti modificate		
DL:		RSPP:	MC:	RLS:

DATI AZIENDALI

Anagrafica Azienda	
Ragione Sociale Azienda	FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS
Attività	Organizzazione non lucrativa di utilità sociale; cura e conservazione del giardino autoctono con scopo la salvaguardia del territorio.
Rappresentante dell'impresa	Castelli Anselmo
Sede legale e operativa	
Comune	46042 – Castel Goffredo (MN)
Indirizzo	Via S. Apollonio - 6
Figure e Responsabili	
Datore di Lavoro	Castelli Anselmo
Resp. Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP	Bottaglia Stefano
Medico Competente	Dott. Bondi Flavio
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Dati amministrativi e fiscali	
Matricola INPS	4503531809
Codice Fiscale	90008460207
Attività economica	Attività di altre organizzazioni associative
Indice di rischio INAIL	
Indice di inabilità permanente (classificazione primo soccorso)	0200 Turismo e ristorazione 2,54

2.1 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA NOMINE DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro ha individuato le seguenti figure come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:



Nell'individuazione delle figure si è tenuto conto delle caratteristiche richieste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la documentazione a comprova del possesso dei requisiti previsti nonché i documenti richiamati, è allegata nel settore documentazione di supporto – designazioni e nomine.

Soggetti cui sono state attribuite deleghe di funzioni come previsto dall'art. 16 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TIPO DI DELEGA	GENERALITA'	VERIFICA DEI LIMITI E CONDIZIONI
Art. 16 comma 1 e 3bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.		Non sono presenti deleghe

Valutazione rischio incendio (DM 10/03/1998)

La presente valutazione viene attivata allo scopo di individuare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti all'interno dell'attività.

Essa si articola nei seguenti punti:

- 1) prevenzione dei rischi
- 2) informazione ai lavoratori e alle altre persone presenti
- 3) formazione ai lavoratori
- 4) misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

Classificazione dell'attività:

Tipo di attività	Attività di manutenzione del verde
Materiali combustibili / infiammabili immagazzinati e manipolati	Presenza di alcune sostanze chimiche infiammabili attrezzature
Attrezzature	Vedi lista sez 3 DVR
Dimensione e articolazioni dei luoghi	Area verde di 7 ettari, deposito, salone eventi e abitazione privata
Certificato Prevenzione Incendi	L'attività non è soggetta al Certificato di Prevenzione Incendi.

Attività non soggette a controllo di prevenzione incendi

L'attività non è soggetta al Certificato di Prevenzione Incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	Tutti gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
	a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		Rivendite, depositi fino a 10 m ³	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m ³
	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg :	Depositi di GPL fino a 300 kg	Rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg , depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³		Fino a 2 m ³	Oltre i 2 m ³
	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di GPL fino a 5 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³ Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³ Depositi di GPL oltre i 13 m ³
5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³		Fino a 10 m ³	Oltre i 10 m ³

6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8	Oltre 2,4 MPa	
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624			Tutti
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		Tutti	
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio		Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Oltre a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m ³		Fino a 50 m ³	Oltre a 50 m ³
11	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125° C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m ³		Fino a 100 m ³	Oltre a 100 m ³
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³	Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 ° C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 9 m ³	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 50 m ³ , ad eccezione di quelli indicati nella colonna A	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m ³
13	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi			
	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65°C	Solo liquidi combustibili	Tutti gli altri

	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			Tutti
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m ³	Fino a 10 m ³	Oltre 10 m ³ e fino a 50 m ³	Oltre 50 m ³
16	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiore a 0,5 m ³			Tutti
17	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni			Tutti
18	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg , comprensivi degli imballaggi		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici			Tutti
20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici			Tutti
21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili			Tutti
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			Tutti

23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			Tutti
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg			Tutti
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			Tutti
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			Tutti
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg ; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg			Tutti
29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			Tutti
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			Tutti
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			Tutti
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg			Tutti
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg			Tutti
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		Fino a 50.000 kg	Oltre 50.000 kg
35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		Depositi fino a 20.000 kg	Tutti

36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m		Fino a 500.000 kg	Oltre 500.000 kg
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		Fino a 50.000 kg	Oltre 50.000 kg
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		Fino a 10.000 kg	Oltre 10.000 kg
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti			Tutti
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			Tutti
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Fino a 25 persone presenti	Oltre 25 e fino a 100 persone presenti	Oltre 100 persone presenti
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²		Fino a 2.000 m ²	Oltre 2.000 m ²
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg ; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		Depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre a 50.000 kg
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		Depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Fino a 100.000 kg	Oltre 100.000 kg

47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiore a 10.000 kg ; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		Fino a 100.000 kg	Oltre 100.000 kg
48	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m ³		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	Fino a 350 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti		Fino a 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre a 50 addetti
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m ² ;		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m ²	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m ²
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m ²		Fino a 5.000 m ²	Oltre 5.000 m ²

56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti			Tutti
58	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i.	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i. e art. 13 della legge n. 1860/62
59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art.5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)			Tutti
60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione			Tutti
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]			Tutti
62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.			Tutti
63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito		Fino a 5.000 kg	Oltre 5.000 kg
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti

65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico		Fino a 200 persone	Oltre 200 persone
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Fino a 50 posti letto	Oltre 50 posti letto e fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc)	Oltre 100 posti letto
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	Fino a 150 persone	Oltre 150 e fino 300 persone; asili nido	Oltre 300 persone
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	Fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m ²	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m ²	Oltre 100 posti letto
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico	Fino a 600 m ²	Oltre 600 m ² e fino a 1.500 m ²	Oltre 1.500 m ²
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		Fino a 3.000 m ²	Oltre 3.000 m ²
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Fino a 500 persone	Oltre 500 e fino a 800 persone	Oltre 800 persone

72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato			Tutti
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità		Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m ²	Oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m ²
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Fino a 350 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre a 700 Kw
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc) di superficie coperta superiore a 1.000 m ²	Autorimesse fino a 1.000 m ²	Autorimesse oltre 1.000 m ² e fino a 3.000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1.000 m ²	Autorimesse oltre 3.000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1.000 m ² ; depositi di mezzi rotabili
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	Fino a 32 m	Oltre 32 m e fino a 54 m	Oltre 54 m
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee			Tutti
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²			Tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m	Tutte		

Classificazione del livello di rischio di incendio (punto 1.4.4 D.M. 10/03/98)

Classificazione del livello di rischio di incendio (vedi anche allegato IX D.M. 10/3/98)

È possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.

Rientrano in tale categoria di attività:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al DPR 01/08/2011 n. 151 Allegato I (di cui all'articolo 2, comma 2) e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m² ;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m² ;
- h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m² e metropolitane (1);
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- n) uffici con oltre 1.000 dipendenti;
- o) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Riepilogo classificazione per compartimenti e/o aree.

Aree valutate spazi isolati che non sono coinvolti a meno di casi eccezionali in eventi relativi ad altre zone o compartimenti	classificazione livello di rischio		
	elevato	medio	basso
1. Fondazione - parco			X

Identificazione di lavoratori e di altre persone esposte al rischio:

Elenco Mansioni Esposte al Rischio

Vedasi organigramma

SCHEDA IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO E DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO

SI = Presente il rischio

NO= Assente il rischio

NA= Non Applicabile

	FATTORI E CONDIZIONI PRESENTI provvedimenti correttivi	Area
		Uffici
1.	L'azienda è soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto l'attività è compresa nell'elenco di cui al DPR 01/08/2011 n. 151 Allegato I (di cui all'articolo 2, comma 2)	NO
2.	L'azienda è in possesso del certificato prevenzione incendi (CPI) rilasciato dai VV.FF.	NA
3.	È stato attivato il registro dei controlli delle apparecchiature e mezzi antincendio	SI
4.	Vengono detenute ed utilizzate materie prime, semilavorati, prodotti finiti, infiammabili od esplosivi	NO
5.	Lo stoccaggio definitivo o provvisorio dei materiali infiammabili viene effettuato in siti idonei	NA
6.	I residui dell'attività produttiva (rifiuti, stracci, carta, imballaggi ecc.) sono raccolti almeno una volta al giorno	SI
7.	Le possibili sorgenti di innesco di tipo meccanico, termico, elettrico e chimico, (impianti elettrici, cariche elettrostatiche, carrelli automatici, elementi a fiamma libera) vengono tenuti sotto controllo	SI
8.	Gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione programmata al fine di evitare che costituiscano fonte di innesco nei confronti dell'incendio	SI
9.	È chiaramente espresso il divieto di fumare	SI
10.	Il pavimento dei locali ove si detengono materie infiammabili è isolante	NA
11.	All'interno dell'attività si usano prodotti infiammabili aventi il punto di infiammabilità inferiore a 55°C	NO
12.	I prodotti infiammabili sono detenuti in armadi o luoghi protetti o in recinti speciali	NA
13.	Il travaso, la manipolazione, e l'utilizzazione di prodotti infiammabili avviene in aree o locali dotati di un idoneo sistema di ventilazione che eviti atmosfere potenzialmente pericolose	NA
14.	Il travaso di prodotti infiammabili viene effettuato con l'impiego di attrezzature di pompaggio adeguate e controllando eventuali sbandamenti	NA
15.	L'inizio dell'incendio viene rilevato prontamente e segnalato al gruppo di intervento aziendale	SI
16.	Gli estintori sono in numero sufficiente, correttamente posizionati, periodicamente controllati e idonei al tipo di incendio prevedibile	SI
17.	Esistono prese idriche, antincendio correttamente dotate, in numero e distribuzione sufficiente per garantire la copertura di tutta l'area a rischio	NA
18.	Le aree a rischio dispongono di uscite di sicurezza in numero e dimensioni in funzione del numero dei presenti e delle caratteristiche dei locali	SI
19.	I lavoratori sono stati formati ed addestrati per intervenire con efficacia sul principio d'incendio	SI
20.	Le vie d'esodo sono segnalate correttamente e dotate di apertura verso il senso d'esodo	SI
21.	L'attività prevede un numero di addetti superiore a 10	NO
22.	All'interno dell'attività è prevista la presenza di lavoratori dipendenti da altre aziende che effettuano lavorazioni interferenti con l'attività	NO
23.	I lavori che devono eseguire le lavorazioni di cui al punto precedente prevedono: - l'accumulo di materiali combustibili - l'ostruzione delle vie d'esodo - limitazioni all'uso delle porte tagliafuoco (bloccaggio in posizione di aperto) - limitazioni all'uso delle uscite d'emergenza (bloccaggio in posizione di chiusura) - realizzazione di aperture su strutture orizzontali o verticali di compartimentazione (con resistenza al fuoco predeterminata)	NA
24.	Sono previste all'interno dell'attività lavorazioni diversamente abili con limitazioni di mobilità, udito, vista	SI
25.	Sono previste all'interno dell'attività lavorazioni diversamente abili con limitazioni di mobilità, udito, vista	SI

n.	misure correttive
3	Mantenere aggiornato il registro dei controlli
5	Verificare costantemente l'idoneità dei luoghi in ordine alla natura dei rifiuti e scarti di lavorazioni presenti
6	Nessun provvedimento correttivo
7	Verificare continuamente che le principali fonti di innesco siano sotto controllo
8	Verificare il rispetto dei tempi di intervento del manutentore e l'annotazione su apposito registro delle operazioni eseguite
9	Verificare quotidianamente che la cartellonistica sia sempre ben visibile, accertarsi che il divieto sia rispettato individuando anche luoghi dove sia possibile fumare
15	Mantenere efficiente il sistema di segnalazione delle emergenze
16	Verificare giornalmente (ad inizio turno) che gli estintori siano visibili e correttamente installati. Verificare semestralmente che gli estintori siano sottoposti a revisione
18	Mantenere costantemente sgombre le vie d'uscita e le porte per le uscite d'emergenza, verificare il funzionamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza con cadenza trimestrale
19	Verificare periodicamente il grado di formazione del personale addetto all'emergenza; far eseguire con cadenza almeno annuale delle simulazioni di intervento facendo precedere le stesse da un incontro nel corso del quale saranno illustrati: <ol style="list-style-type: none"> 1. il tipo di incidente simulato; 2. le condizioni di sicurezza da adottare nel corso delle prove; 3. le condizioni di intervento; nell'incontro e nella simulazione saranno stesi dei verbali
20	Verificare giornalmente l'assenza di ostacoli lungo le vie d'esodo e la possibilità di facile apertura delle porte
25	Inserire sul piano di evacuazione le modalità di assistenza alle persone diversamente abili formando adeguatamente dei lavoratori sulle tecniche di sollevamento e sui percorsi da seguire e dotandoli di mezzi adeguati di sollevamento

Criteria per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili

I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.

Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore

Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;
- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

Misure Integrative:

Informazione e formazione

- 1) predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;
- 2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
- 3) controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;
- 4) realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori

Adeguatezze delle misure:

A Vie di esodo:

- 1) riduzione del percorso de esodo;
- 2) protezione delle vie di esodo;
- 3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
- 4) installazione di ulteriore segnaletica;
- 5) potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
- 6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
- 7) incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione,
- 8) limitazione dell'affollamento.

Particolare attenzione si è posta per il riconoscimento delle **vie di esodo** anche da parte di persone che non hanno dimestichezza con l'edificio al fine di consentire uno svolgimento rapido ed ordinato del processo di evacuazione in caso di emergenza.

A tal fine, si provvede al riconoscimento delle vie di uscita mediante posizionamento di una precisa segnaletica standardizzata ed inoltre per l'identificazione permanente delle stesse si è previsto un sistema di segnaletica luminosa alimentato da fonte energetica autonoma che consente, per capacità di illuminamento, la visibilità della segnaletica anche in atmosfera contaminata da fumo. Tutti i segnali hanno dimensioni, configurazione, simbologia e caratteristiche cromatiche-colorimetriche conformi a quanto prescritto dalle norme ISO, UNI e direttive CEE. In particolare, per le dimensioni dei segnali ci si è attenuti alle raccomandazioni ISO di osservare la seguente formula:

$$A = L^2/2000$$

dove: "A" è la superficie del segnale espressa in mq ed "L" è la distanza misurata in metri, alla quale il segnale deve essere ancora riconoscibile.

Nella seguente tabella vengono riportate, a titolo d'esempio, le dimensioni dei cartelli in funzione delle distanze da 5 a 30 metri.

DISTANZA	DIMENSIONE MINIMA CARTELLO		
	QUADRATO	RETTANGOLARE	CIRCOLARE
D (m)	L (cm)	b x h (cm)	D (cm)
5	12	10 x 14	13
10	23	19 x 27	26
15	36	29 x 41	38
20	45	38 x 54	51
25	56	48 x 67	64
30	68	57 x 81	76

B Mezzi ed impianti di spegnimento

È presente un numero adeguato di estintori, sia a polvere che ad anidride carbonica

C Rivelazione ed allarme antincendio

Non sono presenti sistemi di rilevazione e allarme antincendio

D Informazione e formazione

- 1) predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;
- 2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
- 3) controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;
- 4) realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori

Verifica costante delle condizioni in virtù delle quali è stata approvata la documentazione di progetto per l'ottenimento della conformità antincendio:

- a) quantità di prodotti infiammabili;
- b) mezzi di estinzione;
- c) modifiche strutturali;
- d) potenzialità degli apparecchi di produzione del calore;
- e) presenza di persone;
- f) aumento del numero degli addetti.

La presente parte del documento come qualsiasi altra parte verrà riesaminata semestralmente e rielaborato ogni qualvolta si verifichi un significativo cambiamento dell'attività, dei materiali impiegati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.

SEGNALETICA, ILLUMINAZIONE, PIANO ANTINCENDIO

GENERALITA'

Il responsabile ed amministratore dell'attività, o persona da lui delegata per iscritto, provvederà affinché nel corso dell'esercizio non siano alterate le condizioni di sicurezza e sia applicato il piano di sicurezza, di emergenza e di evacuazione. In particolare:

- i sistemi di vie di uscita e di circolazione saranno tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- prima dell'inizio di qualsiasi attività verrà controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita e il corretto funzionamento degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- saranno mantenuti efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;

- saranno presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e sistemazioni aziendali;
- sarà fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti e nei posti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 (indicazioni presenza idranti, estintori e vie di fuga).

In particolare, la cartellonistica indicherà:

- le uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l'ubicazione dei mezzi di estinzione incendi
- le aree sicure e adibite al raduno in caso di emergenza, di pronto intervento e di coordinamento delle fasi operative.

Inoltre, negli ambienti ritenuti strategici, **saranno affissi cartelli contenenti la Planimetria Generale delle aree** interessate e le indicazioni relative al comportamento del personale e di eventuali esterni in caso d'incendio o di altro pericolo e con l'informazione per le squadre di soccorso sulla posizione di:

- accessi e vie di esodo (in relazione alla viabilità principale di zona);
- mezzi di estinzione disponibili;
- caratteristiche delle aree e lay-out.

In particolare, la segnaletica distribuita nella struttura, comprendente:

Segnali di divieto

vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo (*divieto di accesso alle persone estranee o a luoghi dove ci vuole una determinata competenza, divieto di fumare, divieto di usare fiamme libere, divieto di usare acqua sul fuoco o su componenti elettrici in esercizio, divieto di formare depositi di sostanze infiammabili o di materiali sparsi*);

Segnali di avvertimento

avvertono del rischio o pericolo (*avvertimento di presenza tensione elettrica, avvertimento di alte temperature, avvertimento della presenza di sostanze particolari per i cicli frigo, presenza del Gas Metano, presenza del NAF III, presenza di acidi e di altre sostanze pericolose*);

Segnali di prescrizione

prescrivono un determinato comportamento (*prescrizione dell'uso dei mezzi di protezione quali guanti, occhiali, ecc, prescrizione di non manomettere i dispositivi di sicurezza attivi, prescrizione di non intervenire su macchine in movimento o con presenza di tensione elettrica*);

Segnali di salvataggio o di soccorso

forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o dei mezzi di soccorso o di salvataggio (*indicazioni delle uscite di sicurezza, indicazione dei percorsi dell'esodo per l'evacuazione, indicazione della cassetta per il pronto soccorso e della postazione per il ricovero degli infortunati, indicazione del posto telefonico per attivare la procedura della chiamata ai soccorsi esterni, indicazione del raduno o posto sicuro esterno*);

Segnali di informazione

forniscono informazioni generiche o specifiche (*informazioni generali sulla sicurezza aziendale sec. D. Lgs. 81/2008, informazioni sul primo soccorso, informazioni sulla scelta dell'estintore più idoneo, informazione sulle norme comportamentali in caso di emergenza, informazioni sull'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuali, informazioni sul coordinamento in caso di aggressione di un eventuale fuoco, informazione in merito alla posizione dei dispositivi generali di comando*).

Conclusioni derivanti dalla valutazione:

Revisione della valutazione del rischio incendio:

Verrà effettuata qualora si verifichi un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati o quando i fabbricati di pertinenza dell'attività sono oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.

Si sintetizzano le caratteristiche dell'attività nei riguardi del rischio incendio:

- 1) livello di rischio: **BASSO**
- 2) idonea presenza di addetti sia per quanto riguarda il numero sia per quanto riguarda il livello di formazione;
- 3) idonea attività di informazione, formazione, verifica delle procedure di evacuazione rivolte a tutti i lavoratori compresi quelli ricadenti nella disciplina dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 4) presenza di idonei mezzi di primo intervento.

Per il mantenimento del livello di sicurezza raggiunto si ritiene sufficiente mantenere il livello di formazione e insistere nell'imporre e verificare gli interventi continui relativi al controllo delle seguenti situazioni di rischio:

- A) percorribilità delle vie d'esodo e facilità di individuazione ed accesso alle uscite di emergenza e dei mezzi di primo intervento;
- B) verifica dei divieti di fumare e usare fiamme libere in presenza di prodotti infiammabili;
- C) rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione della manutenzione programmata con speciale riguardo agli impianti elettrici e agli impianti di produzione di calore.

In relazione alle caratteristiche dell'attività si ritiene che per il mantenimento dei livelli di rischio raggiunti sia sufficiente verificare costantemente i seguenti punti A) - B) - C).

PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di descrivere:

- i comportamenti di prevenzione incendi;
- le modalità comportamentali in situazioni di emergenza;
- le modalità per richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco
- l'identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste
- le modalità d'uso dei sistemi di estinzione

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutti i locali ove viene svolta l'attività:

CRITERI ADOTTATI

I fattori di cui si è tenuto conto nella redazione del piano di emergenza sono:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione

DESTINATARI

Tutti gli addetti della Società ed in particolare i designati per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione e gestione dell'emergenza:

MODALITA' OPERATIVE

1 Comportamenti di prevenzione incendi

- ❖ È severamente vietato fumare in tutte le aree di lavoro tranne in punti chiaramente indicati e circoscritti;
- ❖ tutte le operazioni che prevedono l'uso di fiamme libere oppure operazioni che possono comportare la produzione di scintille, al di fuori delle normali attività lavorative, devono essere sempre preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con documento scritto che indichi con precisione le modalità d'intervento e il responsabile esecutivo;
- ❖ tutti i posti di lavoro devono essere mantenuti in ordine e con un buon grado di pulizia, evitando la presenza di residui di qualunque tipologia;
- ❖ è vietato appoggiare qualunque tipo di oggetto, indumento o altro sopra i mezzi di estinzione impedendo di individuarli facilmente e rendendo difficoltoso il recupero
- ❖ occorre individuare, dal proprio posto di lavoro, il mezzo di estinzione più vicino verificandone costantemente l'accessibilità e pretendendo che questa sia sempre mantenuta;
- ❖ è assolutamente vietato ostruire anche solo parzialmente le vie di esodo e le uscite di emergenza;
- ❖ ogni tipo di materiale in arrivo, deve essere immediatamente collocato nelle apposite aree o scaffalature, in modo da evitare, il più possibile, i depositi momentanei;

- ❖ verificare continuamente e con attenzione l'integrità di isolamento dei cavi elettrici, i quali non devono essere posizionati vicino a materiali combustibili o, soprattutto, prodotti infiammabili.
- ❖ Verificare la segnaletica di evacuazione
- ❖ Eliminare periodicamente gli scarti di lavorazione infiammabili o combustibili

2 Mezzi di prevenzione e pronto intervento

- ❖ tutti gli estintori devono essere sempre accessibili e non possono essere spostati senza preavvisare il Datore di Lavoro;
- ❖ ogni uso, per qualunque motivo, di un estintore, deve essere segnalato al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di permettere l'immediato ripristino delle condizioni di funzionalità;
- ❖ tutte le attrezzature antincendio sono revisionate semestralmente per avere la sicurezza della perfetta efficienza.

3 Comportamento in caso d'incendio

Con un comportamento corretto in caso d'incendio è possibile salvare se stessi e gli altri da gravi danni e dare un contributo al contenimento di quelli materiali e ambientali.

Come direttiva generale valgono le seguenti norme in caso d'incendio:

- ❖ mantenere la calma ed evitare il panico;
- ❖ dare l'allarme vocalmente in modo da avvisare tutti i soggetti presenti all'interno dei locali di lavoro, ed in particolare agli addetti antincendio, e telefonando ai vigili del fuoco se ne ricorrono le condizioni;
- ❖ prestare soccorso;
- ❖ spegnere in caso di piccoli eventi
- ❖ fuggire.

Ogni tipo di emergenza deve essere gestita, in primo luogo, dalle persone che operano nella zona interessata all'evento.

Nel momento in cui si verifica l'emergenza incendio (**una situazione di pericolo**), il personale che si trova nel locale interessato avvisa immediatamente, i responsabili del servizio lotta antincendio che si recano sul luogo dell'evento per valutare se sia opportuno intervenire con i mezzi di estinzione in dotazione. Qualora ciò non sia possibile o si riveli inefficace essi provvederanno immediatamente, a chiamare i Vigili del Fuoco affinché questi intervengano. Successivamente i responsabili provvederanno a disattivare i sistemi di condizionamento e a staccare l'alimentazione elettrica di rete.

I responsabili della lotta antincendio dovranno guidare l'evacuazione dei locali secondo il seguente ordine:

1. se l'emergenza si è verificata al piano terreno occorrerà evacuare liberando sempre prima gli uffici più lontani dall'uscita.
2. Nel caso in cui l'emergenza incendio, verificatasi al piano terreno relativamente ad un'area specifica, sia particolarmente intensa, dovranno essere evacuati, contemporaneamente i soggetti presenti nell'area circostante l'incendio e non.

I lavoratori addetti alla lotta antincendio dovranno essere gli ultimi ad allontanarsi, per intervenire in caso di necessità in relazione a quanto sopra i punti di riferimento, da informare immediatamente, saranno:

L'opera dei responsabili antincendio sarà essenziale, ma ognuno dovrà operare fattivamente secondo le proprie possibilità.

Ogni inizio di incendio, anche se di lieve entità, dovrà essere riferito, in ogni dettaglio, al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la descrizione delle modalità di spegnimento.

Tutti i mezzi usati dovranno essere raggruppati per il controllo ed il ripristino della loro efficacia.

L'uso degli estintori presenti è possibile su tutti i tipi di incendio, relativamente ad un primo intervento, per quanto riguarda l'acqua non deve essere utilizzata per:

- ✓ apparecchiature elettriche per il rischio di folgorazioni;
- ✓ liquidi infiammabili perché provoca diffusione d'incendio per lo spargimento del liquido;


Nel caso in cui le dimensioni dell'incendio siano tali da non poter essere circoscritte con i mezzi di estinzione presenti in stabilimento, occorre avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco tramite chiamata telefonica (il numero è 112 ed è affisso accanto alla pianta indicante le vie di esodo) dai responsabili antincendio informandoli dei fatti.

Per quanto riguarda i responsabili antincendio è loro compito di eseguire le operazioni di distacco della corrente elettrica, possibile allontanamento di materiali infiammabili posti nelle vicinanze del focolaio, verificare la presenza di altre persone e chiudere la porta dopo essere usciti dall'ambiente interessato all'evento dannoso nonché avvertire i VV.FF.


La procedura per chiamare i vigili del fuoco è la seguente:

- comporre il numero 112;
- alla risposta dei vigili comunicare i seguenti dati:
 - nome azienda e indirizzo preciso;
 - telefono;
 - tipo di incendio: piccolo – medio – grande;
 - presenza di persone in pericolo: si – no – dubbio;
 - locale o zona interessata all'incendio;
 - materiale che brucia;
 - nome di chi sta chiamando;
 - farsi dire il nome di chi risponde e non interrompere la comunicazione fino a che i vigili del fuoco non hanno ripetuto l'indirizzo esatto;
 - predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi di soccorso.


Incendio, procedura iniziale




CASO A Gli addetti alle emergenze scoprono un falso allarme



CASO B Gli addetti alle emergenze trovano e spengono un piccolo incendio



CASO C Gli addetti alle emergenze, giunti sul luogo indicato, si trovano di fronte ad un incendio di grandi dimensioni



In caso di allagamento dei locali

- Informare immediatamente il Responsabile dell'attività, fornendogli informazioni sull'esatta ubicazione, sull'entità e sul tipo di liquido che ha invaso i locali, indicandone la causa, se identificabile;
- Individuare le persone e le apparecchiature che possono subire danni per la presenza del liquido, segnalando l'esito di tale esame al Responsabile dell'attività;
- Usare estrema cautela se vi sono apparati elettrici e prese di corrente raggiungibili dal liquido (è sicuramente utile staccare l'interruttore generale se nessun altro vi può provvedere e se per farlo non si deve attraversare la zona allagata);
- Se è stata identificata con esattezza la causa dell'allagamento e si ritiene di poterla mettere sotto controllo senza rischi, intervenire per interrompere il flusso idrico.

In caso di terremoto

Se ci si trova all'interno della struttura:

- Ricordare che il terremoto sviluppa la sua azione in pochi secondi, e quindi è inutile ingaggiare con esso una improponibile gara di velocità nella speranza di arrivare all'aperto (l'esodo del locale è raccomandato per le persone che si trovano al piano terra dell'edificio per le quali il raggiungimento di un luogo sicuro all'esterno è ottenibile in pochi secondi);
- prima di valutare la possibilità di un'evacuazione, anche perché tale condotta crea una pericolosa competizione con le altre persone presenti, bisogna invece confidare nelle qualità antisismiche della struttura, difendendosi da possibili danni dovuti al crollo di elementi secondari (tramezzi, tamponamenti, cornicioni, ...)
- Restare all'interno dei locali e ripararsi sotto tavoli o banchi, o in prossimità di elementi portanti della struttura;
- Non precipitarsi fuori: si rischia di essere colpiti da pezzi di struttura o altri materiali provenienti dall'alto; rispettare eventuali compiti da assolvere in caso di emergenza;
- Allontanarsi da superfici vetrate e da armadi o scaffalature;
- Cessata la scossa, raggiungere sollecitamente il punto di riunione, seguendo le indicazioni valide in generale in caso di evacuazione, e prestando particolare attenzione ad eventuali strutture pericolanti.

Se ci si trova all'aperto:

- Allontanarsi dai fabbricati, da alberi, lampioni, linee elettriche e altre fonti di rischio da caduta di oggetti o materiali; terminata la scossa raggiungere il punto di raccolta;
- Indicazioni analoghe possono essere date in caso di altri eventi (trombe d'aria, esplosioni, frane, impatto di aeromobili, ...) che possano provocare danni strutturali; anche in casi del genere la corsa cieca verso le aperture può essere controproducente; attendere piuttosto l'eventuale ordine di evacuazione cercando un posto riparato (potrebbero avvenire altre esplosioni o crolli collegati);
- nell'allontanarsi dall'edificio muoversi con circospezione controllando, prima di trasferire il peso del corpo da un punto all'altro, la stabilità del piano di calpestio.

In caso di annuncio di ordigno esplosivo.

Anche se in genere la telefonata viene filtrata dal centralino, chiunque potrebbe trovarsi nella condizione di ricevere una telefonata terroristica, nella quale si segnala la presenza di un ordigno. In questo caso ascoltare con attenzione, rimanere calmi e cortesi, non interrompere il chiamante; cercare di estrarre il massimo delle informazioni, tenendo il chiamante in linea per il maggior tempo possibile, e alla fine della telefonata avvertire i Responsabili per la gestione delle emergenze, senza informare nessun altro, per evitare la diffusione di un panico incontrollato.

Compilare immediatamente la check list del tipo di quella sotto riportata, e consegnarla al Coordinatore generale o suo delegato,

- Quando esploderà la bomba?
- Dove è collocata?
- A che cosa assomiglia?
- Da dove state chiamando?
- Qual è il vostro nome?
- Perché avete posto la bomba?

Caratteristiche di identificazione del chiamante:

- Sesso (maschio/femmina)
- età stimata (infantile/15-20/20-50/50 e oltre)
- accento (italiano straniero)
- inflessione dialettale
- tono di voce (rauco/squillante/forte/debole)
- modo di parlare (veloce/normale/lento)
- dizione (nasale/neutra/erre moscia)
- somigliante a voci note (no/sì, ..., , , ...)
- intonazione (calma/emotiva/volgare)
- eventuali rumori di fondo (traffico, conversazioni, musica, annunci...)
- il chiamante sembra conoscere bene la zona? (sì/no)
- data XXXX ora XXXX
- durata della chiamata
- provare a trascrivere le parole esatte utilizzate dal chiamante nel fare la minaccia

Emergenze interne ed esterne

La differenza tra una emergenza interna (dovuta a cause endogene) ed esterna (dovuta a cause esogene) non sempre richiede variazioni di atteggiamento rispetto agli schemi già esaminati in dettaglio (peraltro, sono stati già trattati i casi di terremoto o altre calamità che provochino danni alla struttura dell'edificio).

Infatti, una volta che l'agente nocivo si sia introdotto nell'edificio (che si tratti di incendio proveniente dall'esterno, o esplosione di un ordigno, o una nube tossica) riproduce in larga parte lo schema di incidenti la cui matrice è interna alla struttura e, nel caso si decida l'evacuazione dei locali, questa segue le direttive già indicate (salvo, forse, una maggiore circospezione nell'affrontare l'ambiente esterno).

La diversità, piuttosto, va cercata nel fatto che, essendo l'origine del sinistro all'esterno della struttura, e spesso al di fuori del controllo da parte dell'organizzazione interna per la gestione dell'emergenza, non sempre si è in grado di percepirne la genesi e l'evoluzione con lo stesso grado di dettaglio di un episodio scaturito dall'interno dell'edificio; in questo caso diventa fondamentale il raccordo con le strutture esterne di soccorso, e marcatamente in quelle per la Protezione civile, per le quali sono già attivi i canali di collegamento previsti dalla Legge.

In questi casi, più che mai, diventa imperativo attendere, prima di assumere iniziative o evacuare direttamente i locali, le indicazioni che provengono dagli organi di soccorso esterni, e vanno intensificati i collegamenti con gli stessi.

UBICAZIONE ED UTILIZZO DEGLI ESTINTORI

UBICAZIONE

Dove si trovano (*controllare sempre periodicamente*): secondo schematizzazione e segnalazione planimetrica, ovvero secondo quanto indicato nella tabella di cui al paragrafo MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI.

UTILIZZO

Come si usano:


1. Asportare l'estintore dalla sua sede e poggiarlo verticalmente per terra.
2. Mettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) sotto la leva più bassa dell'estintore e sollevarlo per trasportarlo verso il luogo dell'incendio.
3. Porsi ad una distanza dal fuoco di circa 2-3 mt (se il fuoco è dentro una stanza porsi fuori da essa) e poggiare l'estintore per terra in posizione verticale localizzando la spina di sicurezza.
4. Porsi dalla parte dell'impugnatura della spina di sicurezza, mettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) sulla parte ogivale del serbatoio dell'estintore e impugnare la spina di sicurezza con la mano da lavoro (destra).
5. Togliere con la mano da lavoro (destra) la spina di sicurezza con uno strappo secco avendo l'accortezza di tenere fermo l'estintore con la mano ausiliaria.
6. Rimettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) sotto la leva più bassa dell'estintore ed afferrare la lancia con la mano da lavoro (destra).
7. Sollevare l'estintore con la mano ausiliaria e procedere verso il fuoco fino ad una distanza non superiore a 2-3 mt.
8. Porre il pollice della mano ausiliaria sopra la leva più alta.
9. Direzionare la lancia verso le fiamme con la mano da lavoro e stringere con la mano ausiliaria le due leve.
10. Indirizzare il getto alla base delle fiamme, iniziare dalla parte in fiamme più vicina all'operatore.

Dovendo usare più estintori contemporaneamente, le persone che li utilizzano devono trovarsi dallo stesso lato rispetto alle fiamme.


Bisogna sempre dare la fronte alle fiamme e le spalle alla via di fuga, se ciò non fosse possibile non procedere all'estinzione, dare l'allarme e iniziare l'evacuazione.

Se circa a 2 mt di distanza la temperatura non è sostenibile dare l'allarme e procedere all'evacuazione.

USO DELL'ESTINTORE



Fiamme e fumo rendono il fuoco difficile da spegnere, perciò bisogna porsi con il vento dietro le spalle e spegnere il fuoco dall'alto verso il basso.




Non spruzzare con l'estintore inutilmente e sempre dall'alto verso il basso.



In un incendio di modeste dimensioni, interrompere l'erogazione solo ad incendio spento ed utilizzare la rimanenza per bonificare la zona.



Un incendio di medie dimensioni non va mai spento da soli, bisogna utilizzare più estintori uno per volta, attaccando le fiamme contemporaneamente da più parti, facendo convergere il getto senza fronteggiarsi.



Olio e benzina accesi, situati in contenitori aperti, non vanno mai spenti usando l'estintore dall'alto, ma orientando il getto dell'estintore sul bordo del contenitore, cercando di rompere la fiamma per permettere il soffocamento dell'incendio.



Una volta usato, l'estintore va sostituito con uno identico pieno.

Norme utili di primo soccorso.

In questo capitolo si danno informazioni e consigli pratici su come riconoscere e trattare le emergenze sanitarie pericolose per la sopravvivenza tralasciando i problemi minori del primo soccorso.

Una emergenza sanitaria viene vissuta di solito come un evento incontrollabile e drammatico perché non esiste, nel nostro Paese, una educazione di massa e un addestramento permanente della popolazione a organizzare e prestare il primo soccorso.

Il risultato di questa situazione si riflette talvolta pesantemente sull'esito di emergenze sanitarie che implicano la sospensione delle funzioni vitali (arresto cardiaco, arresto respiratorio).

In questo tipo di emergenze è molto importante attivare immediatamente la catena della sopravvivenza:

- precoce allertamento (telefonare al 118, o in mancanza al Pronto soccorso);
- precoce rianimazione cardiorespiratoria (ad opera del soccorritore);
- precoce defibrillazione, in ambiente ospedaliero;
- precoce trattamento medico, in ambiente ospedaliero avanzato.

Il supporto delle funzioni vitali attraverso la rianimazione cardio - polmonare è di fondamentale importanza perché permette di mantenere ossigenato il cervello, limitando i danni neurologici, il cuore e altri organi in attesa dell'arrivo del medico, opportunamente attrezzato per il ripristino definitivo delle funzioni vitali sospese.

Arresto respiratorio.

In caso di arresto respiratorio primario il cuore continua a battere e il sangue trasporta l'ossigeno al cervello e agli altri organi vitali per alcuni minuti. Il polso carotideo è presente.

L'arresto respiratorio può essere provocato da:

- ostruzione delle vie aeree da corpi estranei;
- perdita di coscienza duratura;
- inalazione di fumo durante incendio;
- overdose da farmaci;
- folgorazione;
- infarto miocardico.

L'intervento del soccorritore nei casi di insufficienza o arresto del respiro permette, attraverso una modalità di ventilazione

Bocca-bocca



Bocca-naso



come ad esempio la respirazione bocca - bocca o bocca - naso, di migliorare l'ossigenazione in persone che hanno ancora un cuore battente e di prevenire l'imminente arresto cardiaco.

Queste tecniche si basano sul principio che, in assenza di altri mezzi, l'aria espirata dal soccorritore contiene una percentuale di ossigeno sufficiente per le esigenze della vittima.

Arresto cardiaco.

In caso di arresto cardiaco primario la circolazione del sangue si ferma completamente, l'ossigeno non arriva più agli organi vitali, come il cervello, nel quale il danno neurologico irreversibile inizia circa 4 minuti dopo l'arresto.

L'arresto cardiaco può essere provocato da infarto cardiaco, emorragia grave, folgorazione, trauma con emorragia importante, rischio di annegamento.

Per accertare un caso di arresto cardiaco occorre verificare la presenza del polso carotideo.



- Mantenere il collo esteso con la mano sulla fronte.
- Localizzare la laringe e far scivolare indice e medio lateralmente, fino a localizzare, tra la laringe e i muscoli del collo, la pulsazione dell'arteria.
- Non premere troppo per evitare di farla scomparire.

La presenza del polso carotideo deve essere ricercata per 10 secondi.

L'intervento del soccorritore in caso di arresto cardiaco, permette di ripristinare, attraverso il Massaggio Cardiaco Esterno, una circolazione sanguigna adeguata a proteggere il cervello e gli altri organi vitali dall'anossia (mancanza di ossigeno).

Nel caso dello stato di coma primario, cioè non dovuto ad arresto cardiaco, potrà essere presente attività respiratoria e cardiaca normale.

Stato di coma.

Per stato di coma si intende la condizione in cui l'infortunato non risponde ai comandi elementari come la richiesta di mostrare la lingua o di aprire gli occhi. Lo stato di coma potrà essere provocato da:

- ictus
- intossicazione da farmaci
- sincope
- ipoglicemia
- folgorazione
- epilessia

Il soccorritore dovrà provvedere a mantenere libere le vie aeree contrastando l'abbassamento della base della lingua con la manovra di iperestensione del capo e a porre il paziente in posizione di sicurezza laterale, in quanto durante il coma possono non funzionare i riflessi della tosse e della deglutizione. Tale deficit espone il paziente al rischio di inalazione di materiale gastrico eventualmente rigurgitato con conseguente soffocamento.

Sequenza di intervento

Per un corretto ed efficace approccio ad una persona con arresto delle funzioni vitali è necessario seguire una sequenza di operazioni predefinita che permette al soccorritore di non omettere manovre importanti e di mantenere la necessaria calma anche in circostanze drammatiche.

La sequenza consta delle seguenti fasi.

- verifica dello stato di coscienza
- richiesta di intervento al Pronto Soccorso
- apertura della bocca e verifica pervietà delle vie aeree (guardo, ascolto, sento)
- ventilazione di soccorso (2 insufflazioni)
- palpazione del polso carotideo
- inizio del massaggio cardiaco (5 compressioni alternate ad una insufflazione)
- prosecuzione dei cicli di massaggio cardiaco e ventilazione bocca a bocca con rapporto 5 : 1.

Arrivando presso una persona vittima di un malore, ci si deve accertare della presenza o meno della coscienza, chiedendo: «come stai?»... e scuotendo leggermente la spalla.

Se non si ottiene risposta (stato di coma) si deve attivare immediatamente il sistema di soccorso, fornendo i seguenti dati.

- località dell'evento
- numero telefonico chiamante
- descrizione dell'episodio
- numero di persone coinvolte
- condizioni della vittima (coscienza, respiro, attività cardiaca).

Il passo successivo consiste nella valutazione dell'attività respiratoria. Tale analisi richiede alcune manovre preliminari:

- sistemazione della vittima in posizione supina su superficie dura (pavimento)
- apertura della bocca con le dita per accertare la presenza di materiale solido o liquido da rimuovere con fazzoletto e dita ad uncino
- posizionamento della testa in iperestensione, che si ottiene con una mano sulla fronte e una sotto la mandibola; la manovra serve a sollevare la base della lingua che potrebbe ostruire le vie aeree.

A questo punto è possibile valutare l'assenza della respirazione spontanea avvicinando l'orecchio alla bocca della vittima per non più di 5 secondi.

Da questa posizione si guardano con la coda dell'occhio i movimenti della gabbia toracica, si ascoltano i rumori respiratori e si sente il passaggio di aria calda.

Accertata l'assenza di respiro spontaneo il soccorritore deve eseguire due respirazioni di soccorso soffiando lentamente circa 800 cc (equivalente ad un'espiazione forzata) di aria nei polmoni dell'infortunato con il metodo a bocca a bocca, cioè circondando con la propria bocca quella dell'infortunato, avendo cura di tappare con le dita le narici e di mantenere la posizione iperestesa del capo con l'altra mano (eventualmente interporre tra le proprie labbra e quelle dell'infortunato un fazzoletto).


In questa fase può accadere di non riuscire a immettere aria nei polmoni dell'infortunato: tale evenienza deve far pensare ad un corpo estraneo in una zona irraggiungibile dalle dita del soccorritore e si rende necessaria la manovra di Heimlich che consiste nel comprimere il torace per espellere il corpo estraneo che ostruisce le vie aeree.

Manovra di Heimlich.



- Creare una spinta del diaframma verso l'alto, forzando l'aria ad uscire dai polmoni con una sorta di "tosse artificiale".
- Fino a quando la vittima è in piedi o seduta, il soccorritore deve porsi dietro, fare il pugno con una mano (con il pollice all'interno) e porlo contro l'addome sopra l'ombelico.
- Con l'altra mano premere violentemente verso l'alto, ritmicamente e ripetutamente, fino a quando il paziente riprende a tossire e a respirare con efficacia o espelle il corpo estraneo.

Se la vittima diventa incosciente



- Porre la vittima a terra in posizione supina.
- Porsi a cavalcioni delle cosce della vittima.
- Appoggiare il palmo di una mano sull'addome sopra l'ombelico.
- Sovrapporre l'altra mano e premere violentemente verso l'alto.

Dopo le prime due respirazioni di soccorso il soccorritore deve accertarsi della presenza o meno di attività cardiaca palpando per non più di 10 secondi il polso carotideo.

Questa manovra si esegue mantenendo l'iperestensione della testa con una mano sulla fronte e cercando, con tre dita dell'altra mano posizionate nello spazio tra la laringe e i muscoli del collo, la presenza del polso.

La rilevazione del battito cardiaco al polso non è attendibile in quanto in alcune situazioni può essere assente pur essendo mantenuta l'attività cardiaca.

Accertata l'assenza di polso carotideo e quindi la condizione di arresto cardiaco, il soccorritore deve iniziare immediatamente la manovra di massaggio cardiaco che consiste nel comprimere il cuore fra lo sterno e la colonna vertebrale.

Il soccorritore si pone in ginocchio a lato della vittima, appoggiando le mani sovrapposte sulla metà inferiore dello sterno, poi con le braccia tese comprime lo sterno, con forza sufficiente ad abbassarlo di 3-5 cm nell'adulto.

Si eseguono in questo modo 5 compressioni alle quali si fa seguire una respirazione di soccorso.

La sequenza di una respirazione alternata a 5 compressioni va proseguita fino all'arrivo del medico e ha lo scopo di pompare sangue sufficientemente ossigenato negli organi vitali come il cervello, che viene in questo modo protetto dall'anossia (mancanza di ossigeno).

Dopo 10 cicli di compressioni e ventilazioni (5: 1), il soccorritore deve ricontrollare il polso carotideo per accertarsi del perdurare o meno dell'arresto cardiaco.


La lettura e lo studio delle manovre illustrate in questo capitolo, necessariamente ridotto all'essenziale, dovranno essere affiancate da un ulteriore approfondimento pratico della materia (sotto l'assistenza di personale medico), indispensabile per affrontare con sicurezza ed efficacia le situazioni presentate.

Operazioni da effettuare in caso di incidenti vari.

Fratture e contusioni

Preparare un impacco freddo per ridurre il dolore e il gonfiore; nel caso di fratture, prima del trasporto bisogna procedere all'immobilizzazione della parte con mezzi di fortuna. (ad es. con steccatura).

immobilizzazione di un arto
fratturato con stecche



Bisogna sempre tenere a mente che in caso di frattura, la parte deve essere tenuta in trazione. In questo modo si evita che i monconi possano danneggiare i tessuti. Inoltre l'infortunato ne trae solitamente un sollievo e una diminuzione del dolore.

Ustioni leggere


Davanti a un'ustione bisogna per prima cosa interrompere tempestivamente l'azione lesiva:

spegnere l'ustione con acqua fredda sulla parte e sulle zone limitrofe.



Se la fonte di calore è ancora attiva al momento del soccorso è bene eliminare gli abiti, ma non quelli a contatto con l'ustione: si rischia di staccare insieme agli abiti anche l'epidermide e aggravare la situazione.

fasciatura di un segmento di un arto




Proteggere da infezioni la parte lesa con un fazzoletto di cotone, lino o seta; cospargere la sede dell'ustione con pomata al cortisone, o altro prodotto antiustioni.

Emorragie arteriose

Nel caso di emorragie arteriose l'intervento deve essere tempestivo perché la quantità di sangue è di solito molto elevata rispetto alle emorragie venose.

Se l'emorragia non è molto abbondante è sufficiente tamponarla con una garza sterile o un fazzoletto pulito, dopo aver disinfettato la parte.

dove si applica il laccio emostatico



Se invece interessa grossi vasi, o per ferite agli arti, è necessario evitare che l'infortunato muoia dissanguato attuando delle compressioni sulle arterie a monte della ferita o, o effettuare una legatura tramite laccio emostatico a monte della ferita.

Emorragie venose



Le emorragie venose si possono arginare, dopo una buona disinfezione, ponendo sulla ferita una garza sterile e o un fazzoletto pulito ed effettuando una compressione diretta tramite un tamponamento costante sulla ferita e applicando una borsa di ghiaccio nelle zone circostanti.

Può anche essere utile applicare una fasciatura di sostegno al tampone. Questa non deve essere troppo stretta: non si deve arrestare la circolazione.

Se la parte interessata è un arto, si può alzarlo al di sopra del corpo per far diminuire l'afflusso di sangue o effettuare una legatura tramite laccio emostatico a valle della ferita.

Rischio di annegamento.

Il primo intervento consiste nella rianimazione cardiorespiratoria, mediante manovra atta a rimuovere i corpi estranei, la Rianimazione o ventilazione bocca a bocca e l'eventuale massaggio cardiaco. E' importante e necessario liberare la persona dai vestiti bagnati e sistemarla in un luogo asciutto e caldo. Se sono disponibili idonee attrezzature, vanno attuate la ventilazione con maschera ad ossigeno e l'intubazione, nonché l'avvio di una perfusione endovenosa.

Contatto degli occhi con sostanze nocive.

Qualunque sia la sostanza incriminata il paziente vittima di una causticazione oculare si presenta spesso agitatissimo, in preda a violento dolore e con uno spasmo reattivo delle palpebre.

In tali circostanze è assolutamente necessario aprire l'occhio serrato e porre l'infortunato immediatamente sotto un getto d'acqua a pressione moderata, risciacquando a lungo la zona colpita.

Il lavaggio oculare immediato sul luogo dell'incidente spesso è una manovra che salva la vista. L'operatore non dovrà farsi irretire dal rifiuto o dalle urla di dolore dell'infortunato e dovrà eseguire tali manovre con decisione e delicatezza allo stesso tempo, essendo il bulbo oculare una struttura vulnerabile.

Fatto questo è necessario trasportare l'infortunato presso il primo pronto soccorso oculistico e consegnarlo alle cure dello specialista non trascurando di applicare una garza umidificata con acqua fresca durante il trasporto.

Contatto degli occhi con schegge.

Le ferite delle palpebre o del bulbo oculare richiedono tutte un immediato invio del traumatizzato in sede specialistica per il rischio, ad esempio in una ferita perforante, di infezione del bulbo con conseguente perdita anatomica e funzionale dello stesso in poche ore.

Far sdraiare il paziente in posizione supina, tenerlo immobile con entrambi gli occhi bendati con garza sterile non medicata e trasportare presso uno specialista avendo cura di non muovere il paziente durante il tragitto e di invitarlo a tenere gli occhi chiusi.

Non tentare mai di estrarre o di rimuovere gli agenti perforanti.

Svenimento o malori:

Verificare se c'è battito cardiaco e se l'individuo respira: in caso di assenza di tali parametri vitali, valutare se l'intervento dei sanitari può giungere prima che l'infortunato subisca danni irreversibili (3-5 minuti) e in caso contrario ipotizzare l'applicazione di tecniche di rianimazione (massaggio cardiaco e respirazione artificiale).



Allentare gli indumenti troppo stretti e tenere l'infortunato disteso supino a gambe alzate e a testa in basso per far affluire sangue al cervello.



Non scuoterlo e non schiaffeggiarlo violentemente ma spruzzarli acqua fresca in faccia.

3.....Non somministrare bevande di alcun tipo in caso di malore provocato da contatto con sostanze nocive o loro inalazione, attenersi alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza della specifica sostanza, e astenersi in ogni caso dall'effettuare manovre di cui non si ha padronanza.

Note:

Dovrà essere verificato periodicamente il contenuto del pacchetto di medicazione.

Al verificarsi di un Infortunio o Malore chiunque deve:

1. Chiamare immediatamente l'addetto per far intervenire la Squadra di Emergenza spiegando dove si trova l'infortunato o il paziente.
2. Altra modalità per far intervenire la squadra di Primo Soccorso è l'attivazione di un pulsante di allarme incendio dislocati in tutti i settori aziendali.
3. Avvisare il proprio Capo dell'accaduto.
4. Collaborare con la Squadra di Emergenza.
5. Attenersi alle modalità di intervento prese dalla Squadra di Emergenza, oppure in mancanza di questa dal Capo presente.
6. Nel caso straordinario della mancata presenza della squadra di Emergenza, se il caso lo richiede, chiamare subito il pronto soccorso al n° 112.